

**Documento dell'Unione Generale del Lavoro di analisi del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 cosiddetto decreto Rilancio Italia, contenente misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19**

**Considerazioni generali**

Il drammatico contesto sociale, economico e politico impone un grande senso di responsabilità e uno spirito di collaborazione, che l'Unione Generale del Lavoro ha mostrato ogni qual volta è stata chiamata a dare il proprio contributo in termini propositivi nell'interesse del Paese.

Per tale ragione, l'Unione Generale del Lavoro auspica alcune modifiche di buon senso al testo del decreto legge 34/2020, cosiddetto decreto Rilancio, ed un atto di coraggio, affinché nei prossimi mesi si apra una stagione di vero confronto che possa portare alle riforme condivise di cui l'Italia necessita.

A febbraio, subito dopo la dichiarazione dello stato di emergenza e alla individuazione dei primi focolai di diffusione del coronavirus, fra gli scenari possibili emersi dalle simulazioni effettuate dal nostro centro studi, ve ne era una che indicava una possibile contrazione del prodotto interno lordo del 7,5% nei tre mesi, con uno scenario più probabile vicino al 4,5%.

Al di là dei numeri, la crisi è apparsa da subito anomala, in quanto generata dalla brusca frenata della produzione di beni e servizi determinata da un fattore esogeno al sistema economico, cosa che peraltro si è accentuata per il lockdown.

Nel frattempo, purtroppo, il più grande timore è diventato realtà, con la crisi che, da congiunturale, è diventata sistemica, per la mancanza di liquidità che ha investito le imprese e le famiglie.

Così, mentre il governo varava il decreto-legge 18/2020, il cosiddetto Cura Italia, si è assistito ad un progressivo scivolamento della popolazione verso la povertà, perché, se è vero che gli italiani sono mediamente un popolo di risparmiatori, è pur vero che, spesso, si tratta di un risparmio non immediatamente monetizzabile ed è pur vero che, soprattutto nell'ultimo decennio, il risparmio si è molto corroso per effetto delle due crisi del 2008-2009 e del 2011-2012, per la crescita esponenziale del lavoro povero e per l'esplosione di fenomeni come la disoccupazione giovanile.

Ancora oggi, a distanza di oltre due mesi dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto-legge 18/2020, larga parte del sostegno economico contenuto nel provvedimento è, purtroppo, ancora sulla carta, ad iniziare dall'erogazione della cassa integrazione in deroga.

Nonostante la ripartenza, il 41,9% degli italiani (circa 25,2 milioni di persone) si trova in una condizione caratterizzata da gravi problemi economici; la povertà relativa, entro la fine di giugno, potrebbe salire a 13,8 milioni di individui (il 23% della popolazione) con un incremento di 4,8 milioni di nuovi poveri rispetto a soli tre mesi fa, mentre le persone in condizione di povertà assoluta potrebbero arrivare a 9,8 milioni.

Al tutto si somma la ancora più grave emergenza alimentare: 4,4 milioni di italiani (7,3% della popolazione), già ora, sono senza soldi per comprare cibo; di questi un milione sono bambini e ragazzi con meno di 14

anni (il 12,6% dei giovani della stessa fascia d'età), cosa che acuisce l'altrettanto drammatica questione della povertà educativa.

Neanche il decreto-legge 23/2020, il cosiddetto decreto Liquidità, ha dato le risposte attese.

La garanzia dello Stato, per molti versi, è rimasta sulla carta per l'esiguità della dotazione del fondo e per le resistenze del sistema bancario ad assecondare un meccanismo di prestiti con garanzia che le imprese potrebbero avere delle difficoltà a restituire nei tempi e nei modi previsti.

Non più del 40% delle imprese potrebbero, almeno potenzialmente, accedere al prestito, fermo restando che, per evitare il rischio che il prestito si trasformi in un nuovo pesante indebitamento, le imprese dovrebbero avere la ragionevole certezza di conseguire un margine operativo lordo medio nei sei anni del 15%.

È sufficiente ricordare nel 2019, il margine operativo lordo medio delle imprese italiane è stato dell'11%, per cui, anche ammettendo, cosa oggi oggettivamente difficile da immaginare, che le imprese riescano ad eguagliare la performance dello scorso anno, per la grande maggioranza delle imprese questo significherebbe azzerare, o quasi, gli utili.

L'allentamento delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 ha, in parte, rimesso in movimento l'economia. Resta, comunque, una fortissima riduzione della capacità produttiva che potrebbe avere effetti diretti sul numero delle imprese (una riduzione della capacità produttiva compresa fra 20 e il 30% porrebbe a rischio default fra il milione e il milione e 700mila aziende), sugli occupati (destinati a scendere da 23,6 milioni a circa 20 milioni o anche meno) e sul numero dei poveri assoluti (in prospettiva, si potrebbe addirittura superare la soglia dei 12 milioni).

La riduzione della capacità produttiva allunga, peraltro, i tempi della ripresa, rendendo per questo motivo meno credibile la stessa manovra finanziaria che il governo ha adottato con il pacchetto di provvedimenti, presi da febbraio a maggio, l'ultimo dei quali è il decreto-legge 34/2020, cosiddetto Rilancio, che, però, è arrivato fortemente in ritardo, rispetto alle esigenze e alle aspettative.

Il peggior scenario che possiamo trovarci davanti, se non si riesce a salvare lavoro e imprese, è quello di una crescente difficoltà a trovare finanziamenti sui mercati, con il tasso di interesse che sale e la Banca centrale europea che non può intervenire per i vincoli di legge. Nel frattempo, i prezzi, che si sono contratti durante il periodo del lockdown, riprendono a crescere in maniera sensibile a causa delle misure di distanziamento e per effetto dei maggiori costi in termini di sicurezza e di dispositivi di protezione individuale e collettiva; con l'inflazione in sensibile aumento, la Banca centrale europea potrebbe trovarsi presto nell'impossibilità di acquistare titoli di Stato, proprio per non alimentare ulteriormente la spirale inflattiva. Le regole di distanziamento e la riduzione della disponibilità finanziaria per molte famiglie impongono alle imprese drastiche scelte sul versante dell'occupazione: si rinuncia ai lavoratori stagionali, non si fa ricorso ai contratti a tempo determinato e si utilizza in maniera estesa il part time per il personale già in organico.

Una perversa spirale che finisce per alimentare una forte tensione in vasti strati della popolazione, le cui avvisaglie si sono già manifestate in queste settimane.

Sulla base di queste premesse, l'Unione Generale del Lavoro auspica un pacchetto di modifiche al presente decreto-legge, per così dire, di buon senso, in quanto non incidono sul volume complessivo della dotazione finanziaria, ma aiutano imprese, lavoratori e famiglie a meglio affrontare i prossimi mesi.

Si propone:

- La stabilizzazione del personale precario della sanità, valorizzando l'esperienza maturata in questi mesi di intenso lavoro al servizio della collettività e rivedendo la normativa attuale, posticipando almeno al 31 dicembre 2020 dal 31 dicembre 2019 il possesso di due requisiti (tre anni di servizio e tre anni di contratto) per la stabilizzazione del personale precario della sanità.
- L'introduzione di una norma transitoria all'articolo 80, che estende gli effetti dell'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per superare il vuoto normativo che si è venuto a creare per la ritardata entrata in vigore del presente decreto ed estensione degli effetti del medesimo articolo 46 anche ai licenziamenti per giustificato motivo soggettivo, laddove la mancanza disciplinare non è imputabile direttamente al dipendente, ma è causata dalle norme restrittive imposte per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, comprese quelle sull'utilizzo del trasporto pubblico.
- Una diversa fruizione delle nove settimane di ammortizzatori sociali con causale Covid-19, ulteriori rispetto a quelle già previste dal decreto legge 18/2020. In particolare, andrebbe previsto l'utilizzo del periodo in via continuativa e fino al 31 dicembre 2020, in luogo della attuale previsione che distingue due periodi (fino al 31 agosto 2020 e poi dal 1° settembre al 31 ottobre 2020). Inoltre, andrebbe prevista la possibilità di utilizzare l'equivalente orario ordinario delle nove settimane, cosa che permetterebbe al datore di lavoro di gestire in maniera efficace e produttiva il part time del dipendente, anche in linea con le misure di contenimento della diffusione del Covid-19 che impongono alle imprese una diversa gestione degli spazi.
- L'utilizzo di risorse non impegnate sul versante degli ammortizzatori sociali e delle indennità per assicurare un ristoro alle categorie escluse, per incapienza del fondo dedicato, come nel caso dei lavoratori dello sport, o perché non precedentemente considerate, ad iniziare dai lavoratori ambulanti e dai lavoratori dell'ingegno privi di contrattazione collettiva, come gli addetti alla audiodescrizione dei programmi televisivi per persone non vedenti. Eventuali risorse non impegnate dovrebbero essere indirizzate anche a sostegno delle popolazioni dei comuni delle varie zone rosse causa Covid-19 e dei comuni nei quali le attività produttive sono chiuse da tempo per effetto dello stato di emergenza disposto per calamità naturali, ad iniziare dall'Italia centrale.

- La riformulazione del comma 2 dell'articolo 25, permettendo così agli esercenti attività di impresa, di lavoro autonomo e alle altre categorie indicate che hanno percepito l'indennità di 600 euro già nel mese di marzo di accedere al contributo a fondo perduto, in quota parte, sottratto quanto già percepito in precedenza.
- La riformulazione dell'articolo 88 che istituisce il Fondo nuove competenze, favorendo la gestione della dotazione di 230 milioni di euro del fondo tramite assegnazione diretta ai Fondi Interprofessionali, soggetti che hanno dato negli anni dimostrazione della capacità di intervenire in maniera puntuale e rapida, in stretto raccordo con le parti sociali maggiormente rappresentative, per poter cogliere e soddisfare le esigenze delle aziende e dei lavoratori, dando prova di efficienza anche quando è stato a loro permesso di operare nelle situazioni di crisi aziendale per il sostegno all'occupazione. Si ricorda come l'Unione Generale del Lavoro, in occasione dell'ultima legge di bilancio, aveva proposto l'adozione di un programma formativo straordinario, finanziato con il contributo dello 0,3%, inoptato dalle aziende, attraverso il coinvolgimento diretto degli enti paritetici interprofessionali per la formazione continua. Per cui è altresì fondamentale:
  - autorizzare la ripresa delle attività di formazione professionale e continua in presenza ed in aula, in tutto il territorio nazionale, ovviamente a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione, attraverso l'adozione delle misure organizzative di prevenzione e protezione secondo il *"Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione"* pubblicato dall'INAIL e le *"Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive"* approvate dalla Conferenza delle Regioni il 22.05.2020 ;
  - restituire ai Fondi Interprofessionali le risorse di cui all'art. 1 comma 722 della legge n 190 del 23 dicembre 2014 per consentire la realizzazione degli interventi formativi in favore dei lavoratori in cassa integrazione o in riduzione di orario;
  - garantire il regolare conferimento da parte dell'INPS del contributo dello 0,30% ai Fondi Interprofessionali, la più utile e immediata fonte per sostenere le attività di formazione dei lavoratori;
  - adoperarsi per escludere i contributi per la formazione professionale dal novero della normativa relativa agli Aiuti di Stato, fatto questo che rende difficoltoso l'accesso a queste opportunità per la maggior parte delle imprese;
  - intervenire, nel frattempo, con misure in deroga agli Aiuti di Stato al fine di permettere alle imprese di fruire della formazione finanziata in quanto, in questo momento di attivazione

della cassa integrazione, impossibilitate a sostenere la quota di cofinanziamento, ove previsto;

- L'estensione della deroga prevista dall'articolo 19-bis del decreto legge 18/2020 sui rinnovi dei contratti a tempo determinato, anche in assenza di indicazione della causale fino al 31 dicembre 2020.
- Il riconoscimento automatico del credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per tutte le imprese, i professionisti e gli enti del terzo settore.
- L'estensione del buono mobilità per l'acquisto di biciclette e altri mezzi ai comuni delle aree metropolitane e a coloro che, pur non risiedendo nei capoluoghi e negli altri centri indicati all'articolo 229, in tali centri lavorano o studiano.
- La possibilità di utilizzare il buono rottamazione, previsto dall'articolo 229, anche per l'acquisto di autoveicoli o motocicli a basso impatto ambientale anche con motore termico.
- La possibilità per il personale impiegato in modalità agile di fruire del permesso retribuito per la partecipazione alle assemblee, previsto dall'articolo 20 della legge 300/1970, anche se tali assemblee sono svolte con strumenti telematici. Lo stesso permesso retribuito deve essere riconosciuto a tutti i lavoratori, i quali, altrimenti, si troverebbero, per effetto delle regole sul distanziamento sociale, nell'impossibilità di poter fruire di un diritto riconosciuto dalla legge.
- L'estensione del congedo parentale attraverso l'eliminazione dei vincoli previsti dall'articolo 23 del decreto-legge 18/2020 e dall'articolo 72 del decreto-legge 34/2020, con innalzamento dell'indennità al 70%.
- La possibilità per le amministrazioni di destinare la quota del cofinanziamento sui fondi comunitari alle esigenze connesse al sostegno delle imprese e delle famiglie in un'ottica di contenimento degli effetti economici negativi del Covid-19.
- L'accelerazione delle procedure di erogazione delle risorse destinate a mettere in sicurezza gli istituti scolastici, così da assicurare la puntuale riapertura dell'anno scolastico.
- La possibilità di poter riversare le imposte e i tributi sospesi in dodicesimi a partire dal 1° gennaio 2021, con la previsione di riconoscere la contribuzione figurativa ai lavoratori dipendenti, quale ulteriore strumento per assicurare la liquidità alle imprese.
- L'estensione del Tax credit vacanza a tutte le attività connesse al turismo, compresi ristoranti, stabilimenti balneari, parchi acquatici e tematici, nonché il suo finanziamento con un meccanismo alternativo al credito di imposta che rischia di rendere inesigibile lo strumento, specialmente presso le piccole attività turistiche e quelle a conduzione familiare.

- La previsione di uno specifico finanziamento in favore delle case famiglie; nel contempo, è urgente la ratifica della Convenzione ILO 190/2019 da parte dell'Italia contro la violenza e le molestie sui luoghi di lavoro - Inclusione della violenza e delle molestie, come pure dei rischi psicosociali correlati, alla gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.
- L'implementazione del Fondo per il Turismo ed il suo impiego anche per una campagna di marketing internazionale finalizzato ad attrarre nuovamente il turismo estero.
- La previsione dell'introduzione di una forma di partecipazione dei lavoratori, attraverso organi partecipativi ovvero attraverso azionariato, in luogo della ventilata nomina pubblica negli organi sociali, nelle aziende che vengono patrimonializzate attraverso la Cassa Depositi e Prestiti.
- L'innalzamento dal 60% al 100% del credito di imposta per le spese per gli adeguamenti degli ambienti di lavoro alle prescrizioni sanitarie e alle misure di contenimento contro il Covid-19 (art. 120) come pure quelle per i DPI e gli igienizzanti.

Parallelamente, con un atto di coraggio e di grande responsabilità, è fondamentale avviare da subito il confronto con gli organismi di rappresentanza del lavoro e delle categorie produttive per porre le basi per:

- una riforma fiscale, equa, semplice, che favorisca le attività produttive, che rafforzi il potere d'acquisto dei lavoratori dipendenti e dei pensionati e che tenga conto dei carichi familiari. In questo senso, la flat tax può rappresentare una ipotesi di partenza da valutare con estrema attenzione.
- Lo sblocco straordinario delle risorse stanziare per la messa in sicurezza del territorio e delle scuole, con l'anticipo del 90% degli stanziamenti riferiti ai costi preventivati per gli anni 2020, 2021 e 2022, e per la realizzazione di nuove strutture sanitarie.
- Il miglioramento delle condizioni di lavoro e reddituali dei lavoratori dipendenti, puntando: sulla formazione; su relazioni industriali incentrate sulla partecipazione; sulla definizione di regole contrattuali per la gestione del lavoro agile; sul rafforzamento delle attività ispettive in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sul rinnovo dei contratti del pubblico impiego, allineando le retribuzioni alla media dei principali Paesi europei, partendo da settori come la sanità, la scuola, la sicurezza e la difesa; sulla defiscalizzazione degli aumenti contrattuali.
- Lo sblocco dei cantieri per l'infrastrutturazione materiale e immateriale del Paese, favorendo i controlli ex post piuttosto che l'appesantimento burocratico ex ante. Il modello Genova per la ricostruzione del ponte Morandi dimostra che è possibile realizzare delle opere fondamentali per il contesto economico e sociali in tempi rapidi e nel rispetto delle normative. Soprattutto nel Mezzogiorno è necessario un piano di interventi da almeno 60 miliardi di euro.

- La semplificazione burocratica, attraverso la previsione di provvedimenti immediatamente applicabili e che, in quanto tali, non necessitano di decreti attuativi, uno dei grandi limiti anche del presente decreto-legge che rimanda a circa 100 successive norme regolamentari.
- Una revisione delle regole europee per l'accesso ai fondi senza condizionalità e per una migliore e più efficiente gestione delle risorse della Programmazione, guardando in particolare al rafforzamento della rete di assistenza socio-sanitaria, dell'istruzione e della formazione professionale, dell'accesso al credito delle imprese sia sotto forma di garanzie su prestiti che attraverso dei contributi a fondo perduto.

### Analisi dell'articolato

Articolo	Contenuto	Osservazioni
<p>Art. 1 - Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale</p>	<p>Le regioni e le province autonome adottano piani di potenziamento della rete di assistenza territoriali, in linea con le indicazioni volte a contrastare la diffusione del Covid-19. È prevista la possibilità di ricorrere all'utilizzo temporaneo di beni immobili attraverso accordi di locazione con strutture alberghiere e similari. Le Asl provvedono a rafforzare l'attività di assistenza domiciliare integrata o equivalente, con particolare riferimento alla gestione delle persone contagiate e di quelle fragili, malati cronici, persone con disabilità o non autosufficienti. Anche a tal fine è prevista la possibilità di stipulare contratti di lavoro autonomo dal 15 maggio al 31 dicembre 2020 per un massimo di 8 infermieri ogni 50mila abitanti, con un compenso lordo di 30 euro ad ora per un massimo di 35 ore settimanali. Dal 1° gennaio 2021 è possibile il reclutamento di personale infermieristico in numero non superiore a 8 unità ogni 50mila abitanti con assunzioni a tempo indeterminato anche in deroga ai vincoli assunzionali. È autorizzata una spesa di 61 milioni di euro per il funzionamento delle unità speciali di continuità assistenziale. Per la valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e dell'integrazione con i servizi sociali e sociosanitari, le aziende e gli enti del Ssn possono conferire incarichi di lavoro autonomo, pure cococo, dal 15 maggio al 30 dicembre 2020 nel numero di un assistente sociale ogni due unità dell'unità di</p>	<p>Fra le varie cose previste, anche le unità speciali di continuità aziendali, ancora non istituite in tutte le regioni. La misura impatta in maniera importante, ma non decisiva, se consideriamo le enormi difficoltà che il sistema sanitario nazionale ha incontrato in queste settimane ad assicurare l'assistenza alle persone contagiate dal Covid-19, cosa che ha comportato in quasi tutte le regioni la sospensione di tutte le altre attività assistenziali, come pure delle visite di controllo periodiche di persone in terapia oncologica o che hanno subito una operazione chirurgica.</p>



	<p>continuità per un massimo di 24 ore settimanali e con compenso lordo di 30 euro orari. È prevista l'attivazione di centrali operative regionali con assunzioni nel limite di spesa di 1.125.000 euro per regione o provincia autonoma. Il fondo di cui all'articolo 46 dell'accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale è incrementato di 10 milioni di euro per la presa in carico precoce dei pazienti affetti da Covid-19 e delle persone fragili. Per il rafforzamento della rete di assistenza sanitaria è autorizzata per il 2020 una spesa di 838 milioni di euro, mentre le regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa per il personale per un totale di 407 milioni sempre il 2020. Il livello del fabbisogno sanitario standard è incrementato di 1,256 miliardi.</p>	
<p>Art. 2 – Riordino della rete ospedaliera in emergenza Covid-19</p>	<p>Le regioni e le province autonome rafforzano le attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure, rendendo strutturale la risposta all'aumento significativo della domanda di assistenza in relazione alle diverse fasi di gestione della situazione epidemiologica. È resa altresì strutturale sul territorio nazionale la dotazione di almeno 3.500 posti letto di terapia intensiva per una dotazione di 0,14 posti letto per mille abitanti. Regioni e province autonome programmano una riqualificazione di 4.225 posti letto di area semi-intensiva, con la possibilità di riconversione in terapia intensiva del 50% di detti posti. Fino al 31 dicembre 2020 si rendono disponibili 300 posti letto di terapia intensiva, suddivisi in 4 strutture</p>	<p>Il presente articolo, come anche il precedente, è finalizzato a rafforzare il contrasto alla diffusione del Covid-19; il richiamo all'emergenza epidemiologica è peraltro necessario, laddove il governo decidesse di accedere al prestito oneroso, benché, almeno allo stato dell'arte, senza apparenti condizionalità, se non quella di andare a coprire spese sanitarie direttamente o indirettamente connesse al Covid-19. L'emergenza Covid-19 ha dimostrato la carenza strutturale del nostro Paese nell'affrontare situazioni che esulano la normale attività (in diverse regioni, per la verità, anche la capacità di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni lascia comunque molto a desiderare); conseguentemente, occorre avere la capacità di progettare la rete, valutando le diverse opzioni</p>

	<p>movimentabili da 75 posti ciascuna. Regioni e province autonome provvedono a consolidare la separazione fra pazienti affetti dal Covid-19 e gli altri pazienti; sono altresì autorizzate ad implementare la dotazione di mezzi di trasporto dedicati, con assunzione del relativo personale. Sono apportate alcune modifiche e integrazioni al dl 18/2020. Per le finalità di questo articolo è autorizzata una spesa di 240 milioni per il 2020 e di 347 milioni a decorrere dal 2021. È previsto un trasferimento di 1,413 miliardi in un fondo gestito dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19; il commissario e i suoi delegati provvedono all'acquisizione di beni, servizi e lavori per dare attuazione ai piani. Le opere edilizie possono essere realizzate in deroga alle disposizioni del dpr 380/2001.</p>	<p>possibili e avendo ben presente che l'emergenza oggi connessa al Covid-19, domani potrebbe essere relativa ad altre forme di coronavirus o ad altre patologie (si pensi, ad esempio, alle malattie da inquinamento).</p>
<p>Art. 3 – Modifica all'articolo 2-ter del dl 18/2020</p>	<p>Viene riscritto il comma 5 dell'articolo 2-ter del decreto legge 18/2020, relativo al conferimento degli incarichi ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso. È ammessa la prorogabilità degli incarichi fino al 31 dicembre 2020.</p>	<p>La possibilità di prorogare gli incarichi dei medici specializzandi è legata al perdurare dell'emergenza epidemiologica.</p>
<p>Art. 4 – Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza Covid-19</p>	<p>Regioni e province autonome possono riconoscere la remunerazione dei maggiori servizi erogati nell'ambito dell'emergenza da Covid-19. È atteso un decreto ministeriale.</p>	<p>La norma è già contenuta anche in precedenti provvedimenti urgenti, in particolare nel decreto legge 23/2020.</p>
<p>Art. 5 – Incremento delle borse di studio degli specializzandi</p>	<p>È autorizzata una spesa aggiuntiva di 95 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 98,8 milioni per gli anni 2022,</p>	<p>Si tratta di una misura condivisibile nella finalità.</p>

	2023 e 2024 per le borse di studio degli specializzandi.	
Art. 6 – Deroche alle riduzioni di spesa per la gestione del settore informatico in ragione dell'emergenza Covid-19	Al ministero della salute non si applicano le misure di riduzione della spesa per la gestione del settore informatico previste dall'articolo 1, commi 610 e 611, della legge 160/2019.	In tempi non sospetti, è stata criticata la misura contenuta nella legge di bilancio per l'anno 2020, in quanto la riduzione della spesa per la gestione informatica appariva – e, alla prova dei fatti, è – anacronistica e in controtendenza rispetto alla necessità di rafforzare la dotazione informatica di tutta la pubblica amministrazione. Quindi è sicuramente positiva l'esclusione del ministero della salute, ma siamo davanti ad una norma che andrebbe completamente cancellata perché, se oggi la pubblica amministrazione è stata comunque in condizione di erogare dei servizi da remoto, è perché i dipendenti in lavoro agile hanno messo a disposizione strumentazione e rete domestica.
Art. 7 – Metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione	Il ministero della salute può trattare dati personali, anche relativi alla salute degli assistiti, nonché dati reddituali riferiti all'interessato e alla famiglia per lo sviluppo di metodologie predittive del fabbisogno di salute della popolazione. È atteso un decreto ministeriale, da adottarsi previo parere del garante per la protezione dei dati personali.	Giusto il rafforzamento delle metodologie predittive per capire quale potrebbe essere l'evoluzione della domanda di salute della popolazione. Quanto successo in questi mesi, ad esempio, ha evidenziato una grave sottovalutazione del rischio epidemiologico, anche se, oggettivamente, la possibile diffusione di virus avrebbe dovuto essere una opzione ben presente nell'organizzazione dei servizi sanitari (non dimentichiamoci, infatti, che in passato si è spesso parlato di “bombe sporche”, provo a significare una escalation terroristica su questo versante). Preoccupa, però, il riferimento al reddito, come ad indicare dei percorsi diversi per i pazienti in base al loro reddito.
Art. 8 – Proroga validità delle ricette limitative dei farmaci classificati in fascia A	La validità delle ricette dei farmaci classificati in fascia A, limitatamente al periodo	La norma trova attuazione nel periodo emergenziale e, quindi, al momento, dal 31 gennaio al 31

	<p>emergenziale, è prorogata per una durata massima di ulteriori 30 giorni. Per i pazienti già in trattamento, con ricetta scaduta e non utilizzata, la validità è prorogata per 60 giorni dalla data di scadenza. Per le nuove prescrizioni, la durata è estesa fino a 60 giorni per un numero massimo di 6 pezzi per ricetta, tenuto conto del fabbisogno individuale. La proroga automatica non si applica laddove il paziente presenta un peggioramento della patologia, o un'intolleranza o si preveda un monitoraggio dei parametri.</p>	<p>luglio; si tratta di una disposizione che, verosimilmente, si sarebbe dovuto prendere immediatamente, evitando l'accesso di tante persone fragili negli ambulatori di medicina generale, cosa che, purtroppo, potrebbe aver favorito, almeno stando ad alcune relazioni degli organi ispettivi, la diffusione del contagio.</p>
Art. 9 – Proroga piani terapeutici	<p>È prevista la proroga di 90 giorni dei piani terapeutici che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi.</p>	<p>Si tratta di una disposizione condivisibile.</p>
Art. 10 – Modifiche al dl 18/2020	<p>Sono apportate alcune modifiche all'articolo 22-bis, relativo alle iniziative di solidarietà in favore dei familiari degli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori socio-sanitari, e all'articolo 47, comma 1, con riferimento alla sospensione delle attività nei centri riabilitativi ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale. Viene infine riformulata la lettera relativa alla cessione gratuita di prodotti a fini di solidarietà sociale: è possibile cedere anche i materiali per la pavimentazione.</p>	<p>Si tratta di adeguamenti condivisibili, anche se l'inclusione delle attività dei centri di riabilitazione appare oggettivamente tardiva e utile soltanto a sanare a posteriore qualcosa che si è già concretizzato nei fatti.</p>
Art. 11 – Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico	<p>Sono apportate alcune integrazioni alla normativa sul Fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del dl 179/2012.</p>	<p>Le modifiche apportate sono volte principalmente ad integrare i flussi informativi verso il Fascicolo sanitario elettronico da parte di tutti i soggetti esercenti le professioni sanitarie e con l'implementazione dell'anagrafe nazionale dei consensi, con la relativa disciplina sul trattamento dei dati personali.</p>
Art. 12 – Accelerazione dell'acquisizione delle	<p>Per velocizzare l'acquisizione delle informazioni su nascite e</p>	<p>L'obbligo è in capo alle strutture sanitarie, ai medici, ai medici</p>

informazioni relative alle nascite e ai decessi	decessi, sono introdotti nuovi obblighi di comunicazione al Sistema tessera sanitaria con riferimenti ai dati su avviso di decesso, certificato necroscopico, denuncia della causa di morte, attestazione di nascita, dichiarazione di nascita. Spetta poi al Sts rendere i dati immediatamente disponibili all'anagrafe nazionale, ai comuni non collegati e all'Istat.	necroscopi o agli altri sanitari delegati.
Art. 13 Rilevazioni statistiche dell'Istat connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19	L'Istat,previ parere del Garante della protezione dei dati personali, è autorizzato ad effettuare rilevazioni, anche longitudinali, per comprendere la situazione economica, sociale e epidemiologica in Italia; tali attività possono includere anche il trattamento dei dati personali. Le informazioni sul trattamento dei dati sono fornite in maniera semplificata; è autorizzata la comunicazione di dati personali fra l'Istat e soggetti pubblici e tra Istat e soggetti privati.	L'autorizzazione in capo all'Istat ha una durata molto ampia, in quanto abbraccia il periodo in cui vige lo stato di emergenza (al momento 31 gennaio 2020 – 31 luglio 2020) e i dodici mesi successivi. È chiaro che si è davanti ad questione molto delicata, in quanto si finisce per autorizzare il trattamento dei dati personali non solo da parte dell'Istat, ma anche delle altre amministrazioni pubbliche e dai privati.
Art. 14 – Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali	La dotazione del Fondo emergenze nazionali è implementata di 1,5 miliardi di euro per il 2020, di cui un miliardo destinato agli interventi di competenza del commissario straordinario.	Si osserva come, almeno finora, le attività del commissario straordinario abbiano portato più polemiche che risultati, come nel caso delle mascherine a prezzo calmierato, largamente assenti sul mercato.
Art. 15 – Incremento risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e disposizioni in materia di volontariato di protezione civile	Il fondo nazionale per il servizio civile è incrementato di 20 milioni per il 2020. Con riferimento ai lavoratori autonomi volontari della protezione civile, non è possibile cumulare il rimborso per il mancato guadagno giornaliero (art. 39, comma 5, dlgs 1/2018) con le indennità previste dal dl 18/2020.	La norma ha una sua logica; si osserva, però, che interviene a posteriori, dopo che gli interessati hanno presentato domanda per accedere al bonus di 600 euro. Il rimborso per il mancato guadagno giornaliero è calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi dell'anno precedente con un tetto massimo di 103,3 euro.
Art. 16 - Misure straordinarie di accoglienza	I posti disponibili nelle strutture del Sistema di protezione, per un termine non superiore ai sei mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza, possono essere utilizzati per l'accoglienza	Si evidenzia un forte rischio di ripresa degli sbarchi, in considerazione delle peggiorate condizioni di vita per il forte impatto del Covid-19 in Africa e in Asia.

	dei richiedenti protezione internazionale.	
Art. 17 – Modifiche all’articolo 6, comma 10, del dl 18/2020	È apporta una aggiunta all’articolo 6, comma 10, del dl 18/2020.	Protezione civile, commissario straordinario ed altri soggetti attuatori possono acquisire strutture per l’emergenza Covid-19.
Art. 18 – Utilizzo delle donazioni	Il dipartimento della protezione civile può destinare somme derivanti dalla raccolta delle donazioni liberali al pagamento delle spese connesse all’acquisto di farmaci, apparecchiature, dispositivi medici e di protezione individuali sostenute dal commissario straordinario.	La modifica interessa l’articolo 99 del dl 18/2020. Si rafforza ulteriormente la figura del commissario straordinario.
Art. 19 – Funzionamento e potenziamento della sanità militare	È autorizzato l’arruolamento eccezionale per il 2020 per la Marina, l’Aeronautica e l’Arma dei carabinieri di personale in servizio temporaneo della durata di un anno di 70 ufficiali medici e 100 sottoufficiali infermieri.	Si tratta di una misura utile; da capire la tempistica effettiva per l’immissione in servizio.
Art. 20 – Misure per la funzionalità delle Forze armate – personale sanitario e delle sale operative	È previsto uno stanziamento di un milione di euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario.	La norma interessa il personale medico e paramedico e delle sale operative delle Forze armate.
Art. 21 – Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata e reclutamento straordinario di infermieri militari in servizio permanente	Sono aggiunti degli articoli al dlgs 66/2010, con riferimento al prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata e al reclutamento straordinario per il ruolo dei marescialli.	Il prolungamento interessa i volontari in ferma prefissata nelle annualità 2020, 2021 e 2022.
Art. 22 – Misure per la funzionalità delle Forze armate – Operazione Strade sicure	Il contingente delle Forze armate destinato al controllo delle misure di contenimento dalla diffusione di Covid-19 è incrementato di ulteriori 500 unità.	Sulla questione è già intervenuto il dl 18/2020 con un incremento di 253 unità.
Art. 23 – Ulteriori misure per la funzionalità del ministero dell’interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	È autorizzato una spesa ulteriore di 13 milioni per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e di 111 milioni per le indennità di ordine pubblico. 37 milioni sono invece destinati alle operazioni di sanificazione e disinfezione straordinaria degli ambienti e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. 1,391 milioni sono	Su diversi aspetti sono già intervenuti i decreti precedenti; una novità è rappresentata dalla possibilità di sottoscrivere una polizza assicurativa in favore del personale civile del ministero dell’interno.

	<p>destinati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 4,5 milioni alle prefetture. È prorogata l'autorizzazione di spesa per il personale della carriera prefettizia presso organismi internazionali e europei. Il ministero dell'interno è autorizzato a sottoscrivere una polizza assicurativa in favore del personale civile.</p>	
<p>Art. 24 – Disposizione in materia di versamento dell'Irap</p>	<p>Non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, né il versamento della prima rata dell'acconto. È previsto un tetto ai ricavi o compensi (250 milioni), superato il quale saldo e acconto Irap sono dovuti. È istituito un fondo con una dotazione di 448 milioni per il ristoro di regioni e province autonome delle minori entrate, non destinate a finanziare il fondo sanitario nazionale. Gli oneri sono valutati in 3.952 milioni per il 2020.</p>	<p>Il ministro dell'economia, Roberto Gualtieri, insiste molto sulla misura del presente articolo, definendo l'imposta regionale sulle attività produttive la più odiata dalle aziende. Non sappiamo se è così; verosimilmente, gli assessori al bilancio delle diverse regioni potrebbero, senza timore di essere smentiti, che, piuttosto, gli italiani odiano il sistema delle accise sui carburanti, ad esempio. Comunque sia, la misura è destinata a dare un minimo di respiro alle imprese, molte delle quali, peraltro, si sarebbero trovate a pagare, senza aver prodotto, sulla base del meccanismo dell'acconto e del saldo. È comunque fondamentale adottare nei tempi indicati il decreto per la redistribuzione della quota parte spettante alle regioni.</p>
<p>Art. 25 – Contributo a fondo perduto</p>	<p>Un contributo a fondo perduto come ristoro per i mancati redditi connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19 è riconosciuto ai soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita Iva. Sono esclusi i titolari di attività cessata al 31 marzo 2020, gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e società di partecipazione (art. 162-bis, dpr 917/1986) e i contribuenti che hanno diritto a percepire le</p>	<p>La previsione di un contributo a fondo perduto è una delle richieste che questa Organizzazione sindacale ha presentato fin dall'inizio, anche e soprattutto per il fatto che le aziende sono state costrette a chiudere in seguito ad un provvedimento adottato d'autorità. Per questa ragione, la decisione – peraltro anticipata durante l'audizione parlamentare sul cosiddetto decreto Liquidità a precisa richiesta della Ugl – è</p>

	<p>indennità previste dagli articoli 27 e 38 del dl 18/2020. Sono altresì esclusi i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Il contributo spetta a coloro che hanno ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro; il contributo spetta altresì se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019; il contributo spetta anche a chi ha avviato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 e ai soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nei comuni con stato di emergenza da calamità. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale fra i due anni (20% per ricavi e compensi non superiori a 400mila euro; 15% fra 400mila e un milione; 10% fra un milione e meno di 5 milioni). L'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere comunque inferiore a mille euro per le persone fisiche e a 2mila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. La somma non concorre alla formazione della base imponibile né alla formazione del valore della produzione netta. La domanda è presentata in via telematica; è necessaria anche l'autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre a verifica, con riscontro da parte della Guardia di finanza. È atteso un provvedimento da parte del direttore dell'Agenzia delle entrate. È previsto il recupero delle somme non spettanti con pagamento di sanzione e interessi. Gli oneri sono valutati</p>	<p>apprezzata. Ciò che non convince assolutamente è la formulazione dell'articolo, in particolare per quanto attiene alle cause di esclusione. L'escludere a priori coloro che hanno percepito l'indennizzo di 600 euro è un controsenso, soprattutto perché si penalizza a posteriori una decisione presa nel momento in cui non erano previste altre forme di ristoro. È evidente che si rischia di generare una grave disparità di trattamento, superabile permettendo a chi ha percepito l'indennità nel mese di marzo di accedere al contributo a fondo perduto per la differenza fra quanto già percepito e l'ammontare di quanto si avrebbe diritto a percepire come fondo perduto. Se così non fosse, passerebbe il messaggio che il lavoro autonomo e delle altre categorie professionali vale appena 600 euro al mese. Se l'articolo restasse nella formulazione attuale, sarebbero più gli esclusi che gli inclusi, fra i quali andrebbero annoverati gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti per la parte delle attività commerciali, nonché gli agenti di commercio la cui attività è indispensabile per la ripresa anche del sistema produttivo. Anche il solo riferimento alla mensilità di aprile è fuorviante, considerando che la chiusura, per alcune aziende, ha interessato su tutto il territorio nazionale parte dei mesi di marzo e di aprile; per altre da febbraio; per altre ancora, la chiusura è ancora attiva.</p>
--	---	--



<p>Art. 26 – Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni</p>	<p>in 6.192 milioni per il 2020.</p> <p>Il presente articolo trova applicazione nei casi di aumenti di capitale delle società per azioni, società in accomandita semplice per azioni, società a responsabilità limitata anche semplificata, società cooperative, società europee, società cooperative europee con un ammontare dei ricavi superiore a tre diverse soglie (5, 10 e fino a 50 milioni), con una riduzione degli stessi nei mesi di marzo e di aprile non inferiore al 33% e che abbiano deliberato un aumento di capitale non inferiore a 250mila euro da realizzarsi entro il 31 dicembre 2020. Le società non devono trovarsi in situazione di difficoltà al 31 dicembre 2019, deve essere in regola con contributi e fisco, con le norme edilizie, urbanistiche, del lavoro e di prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente, non rientra fra le aziende che hanno ricevuto e non rimborsato aiuti illegali o incompatibili né si trova nelle condizioni ostative dell'articolo 67 del codice antimafia (dlgs 159/2011) e gli amministratori non devono aver subito condanne negli ultimi cinque anni per evasione fiscale. Nel caso del comma 12, è richiesto anche un numero di occupati non inferiore a 250 persone. Ai soggetti che conferiscono denaro è riconosciuto un credito di imposta pari al 20%, per un investimento massimo di 2 milioni di euro, con partecipazione detenuta fino al 31 dicembre 2023. In seguito all'approvazione del bilancio, alle società del comma 1 è riconosciuto un credito di imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio</p>	<p>Il presente articolo punta al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni seguendo due percorsi: il riconoscimento di un credito di imposta in favore dei soggetti che partecipano all'aumento di capitale di società, secondo le tipologie indicate; l'istituzione di un fondo di 4 miliardi, gestito da Invitalia, per l'ingresso pubblico nel capitale delle Pmi, attraverso l'acquisto di obbligazioni e titoli di nuova emissione, rimborsabili in sei anni. Se per la prima misura, si ricorre, per l'ennesima volta – verrebbe da dire – al credito di imposta, uno strumento più abusato che usato nel presente decreto, nel secondo caso si osserva un margine di discrezionalità che procede dal ministro dell'economia – titolare del decreto attuativo, seppur di concerto con il responsabile del ministero dello sviluppo economico – ad Invitalia. L'assenza di parametri più precisi rischia di riflettersi sulla tenuta del sistema delle Pmi, con alcune incluse ed altre escluse. L'articolo, nel complesso, andrebbe riparametrato per permettere l'accesso a questa opzione alle società professionistiche del mondo dello sport che hanno subito una fortissima contrazione dei ricavi, cosa che si riflette negativamente anche sulla tenuta dello sport giovanile.</p>
---	---	--

	<p>netto. Gli oneri complessivi sono valutati in massimo 2 miliardi di euro per il 2021. È atteso un decreto ministeriale. Per il sostegno del sistema economico e produttivo italiano, ai sensi del comma 12, è istituito il Fondo Patrimonio Pmi, finalizzato alla sottoscrizione, entro il 31 dicembre 2020, di obbligazioni e titoli di nuova emissione nei limiti percentuali indicati e tenendo conto di quanto stanziato, 4 miliardi di euro per il 2020. La gestione del fondo è affidata a Invitalia; gli strumenti finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione. È atteso un decreto ministeriale.</p>	
Art. 27 – Patrimonio destinato	<p>Cassa depositi e prestiti è autorizzata a costituire un patrimonio destinato cui sono apportati beni e rapporti giuridici del ministero dell'economia e di altri soggetti pubblici; il patrimonio può essere articolato in più comparti, ognuno dei quali autonomo e separato dal patrimonio di Cdp. Il patrimonio destinato risponde delle obbligazioni assunte. Le risorse del patrimonio destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano in favore di imprese, anche quotate, costituite sotto forma di spa, con sede sociale in Italia, non operano nel settore bancario, sono in possesso di due requisiti su tre (fatturato superiore a 50 milioni, totale attivo pari o superiore a 43 milioni, almeno 250 dipendenti). È atteso un decreto ministeriale. Sulle obbligazioni è concessa una garanzia dello Stato.</p>	<p>Si tratta di uno strumento volto a favorire la partecipazione pubblica attraverso l'intervento di Cassa depositi e prestiti. È evidente che il suo funzionamento andrà verificato in concreto, prima con il regolamento attuativo e poi in corso d'opera, per capire quale è stato il contributo effettivo dato da questo strumento.</p> <p>Si ritiene che sia preferibile, rispetto alla ventilata ipotesi di nomine pubbliche nelle aziende patrimonializzate, prevedere una partecipazione dei lavoratori attraverso organismi partecipativi ovvero attraverso forme di azionariato.</p>
Art. 31 – Credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto	<p>Agli esercenti attività di impresa, arte o professione, danneggiati dal Covid-19, con ricavi o</p>	<p>L'obiettivo dell'articolo – quello di riconoscere un ristoro attraverso una agevolazione sugli affitti alle</p>

d'azienda	<p>compensi non superiori a 5 milioni di euro, spetta un credito nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobile ad uso non abitativo; il credito di imposta è del 30% in caso di contratti di servizi a prestazione complesse o di affitto d'azienda. Il credito di imposta spetta a prescindere alle strutture alberghiere. Il credito di imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Il credito di imposta è commisurato all'importo versato con riferimento ai mesi di aprile, maggio e giugno, a condizione che i soggetti locatari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni; è ammessa la cessione dello stesso al locatore o al concedente oppure ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. È atteso un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.</p>	<p>attività che hanno subito una riduzione dei compensi o dei ricavi per effetto dei provvedimenti di contenimento del Covid-19 – è condivisibile. Ciò che non convince appieno è lo strumento del credito di imposta che potrebbe essere di difficile utilizzo, soprattutto per le piccole imprese, che si trovano a dover comunque avere la liquidità necessaria per pagare l'affitto. La cessione del credito di imposta potrebbe verso il sistema bancario, come garanzia sulle anticipazioni, ma anche in questo caso è tutto da dimostrare l'interesse effettivo di una banca a vantare un credito di imposta nella pubblica amministrazione. La cessione del credito verso il proprietario dell'immobile, a conti fatti, potrebbe essere difficilmente praticabile, in quanto le piccole attività affittano immobili quasi sempre da privati cittadini che potrebbero legittimamente non avere interesse alcuno a vantare a loro volta un credito di imposta. Attenzione anche alla soglia di riduzione dei ricavi e dei compensi. Molte attività – si pensi alle edicole, alle tabaccherie e alle librerie – per poter aprire sono state costrette ad affrontare spese importanti, destinate ad incidere sui ricavi.</p>
Art. 32 – Incremento fondo per il sostegno alle locazioni	<p>Il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione è incrementato di ulteriori 140 milioni per il 2020.</p>	<p>Si tratta di una soluzione tampone, necessaria per fronteggiare l'immediato. Parallelamente, però, andrebbe ripresa una vera politica abitativa, con soldi veri per realizzare appartamenti in social housing.</p>
Art. 30 – Riduzione degli oneri delle bollette elettriche	<p>Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l'Autorità di regolazione per l'energia dispone la riduzione delle bollette per</p>	<p>Sono individuate le regole per la riduzione degli oneri delle bollette per il trimestre aprile-giugno; nulla si dispone invece</p>

	utenze elettriche a bassa tensione diverse da quelle domestiche, agendo sulle voci trasporto, gestione e oneri generali. È autorizzata una spesa di 600 milioni.	per il periodo febbraio-marzo. Considerato che le utenze sono di norma bimestrali sarebbe probabilmente preferibile una diversa scansione temporale.
Art. 31 – Rifinanziamento Fondi	Vengono rifinanziati i fondi previsti per la garanzia Sace (30 miliardi), per la garanzia per le Pmi (3.950 milioni), per la garanzia Ismea e per i mutui prima casa (100 milioni).	Si osserva il rafforzamento del fondo di garanzia Sace, in linea con la necessità di assicurare una effettiva garanzia sugli investimenti. In questo senso, il caso FCA è illuminante.
Art. 32 – Disposizioni in materia di Garanzia cartolarizzazione sofferenze - Gacs	Il Ministero dell'economia è autorizzato ad acconsentire alle modifiche del regolamento dei titoli o dei contratti, nei casi di operazione di cartolarizzazione sui quali sia stata concessa o sarà richiesta la concessione della garanzia dello Stato.	La norma è collegata al Covid-19, laddove si prevede che non può esserci un peggioramento del rating come conseguenza delle misure messe in campo per fronteggiare l'emergenza epidemiologiche da Covid-19.
Art. 33 – Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato	L'articolo ribadisce quanto già disposto con il dl 23/2020 sulla espressione del consenso da parte del cliente in ordine alla conclusione di contratti bancari.	La norma trova applicazione fino al termine dello stato di emergenza; è chiaro che occorre sempre garantire il cliente.
Art. 34 – Disposizioni in materia di Buoni postali fruttiferi	L'articolo definisce la procedura semplificata per la sottoscrizione da parte dei clienti di Buoni postali fruttiferi dematerializzati.	È prevista la possibilità di sottoscrizione attraverso registrazione vocale. Anche in questo caso, occorre tutelare il cliente.
Art. 35 – Garanzia Sace in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali	Sono apportate alcune modifiche all'articolo 1 del dl 23/2020, con l'estensione delle garanzie anche in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine autorizzate all'esercizio del ramo credito.	È previsto uno stanziamento ad hoc per questa tipologia di credito commerciale.
Art. 36 – Partecipazione al Fondo di garanzia pan europeo della Banca europea per gli investimenti e allo strumento di sostegno temporaneo per attenuare il rischio di disoccupazione nello stato di emergenza (Sure)	Il Ministero dell'economia è autorizzato a stipulare con la Bei i necessari accordi per consentire la partecipazione italiana al Fondo di garanzia pan europeo. È istituito un fondo da un miliardo di euro	La Bei rappresenta uno dei canali di finanziamento europei. Il fondo Sure rappresenta uno degli strumenti maggiormente sponsorizzati dalla Commissione europea.
Art. 37 – Partecipazione dell'Italia all'International finance facility for immunization	È autorizzata l'estensione della partecipazione dell'Italia all'International finance facility for immunization (Iffim) con uno stanziamento di 150 milioni con	La partecipazione dell'Italia all'Iffim è definita la legge di bilancio per il 2006, mentre lo stanziamento di 5 milioni per la Cepi è relativo alla ricerca di

	versamenti annuali da 30 milioni a decorrere dal 2026; 5 milioni sono invece destinati per il 2020 per il finanziamento della Coalition for epidemic preparedness (Cepi).	vaccini sulla base di un progetto lanciato a Davos nel 2017.
Art. 38 – Rafforzamento dell’ecosistema delle start up innovative	Sono previste risorse aggiuntive, pari a 100 milioni, a sostegno delle start up innovative di cui al decreto del Mise 24 settembre 2014. Le misure sono volte a rafforzare il sistema delle garanzie su prestiti e l’erogazione di agevolazioni a fondo perduto, nonché a contrasto delle conseguenze del Covid-19.	Il sistema delle start up innovative va evidentemente agevolato, fermo restando il rispetto di un criterio di equità nei confronti delle imprese tradizionali. Per cui, le regole dovrebbero essere simili, fermo restando la possibilità di creare dei canali di sostegno dedicati. Da valutare la congruità degli stanziamenti.
Art. 39 – Misure di rafforzamento dell’azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale	Il ministero dello sviluppo economico può avvalersi di un nucleo di esperti di politica industriale (massimo dieci) nel limite di spesa di 300mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Per i medesimi anni, sono stanziati 500mila euro per consulenti e esperti per potenziare le attività di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali e delle amministrazioni straordinarie.	Non si comprende la ragione per cui non debba valorizzarsi il personale interno al ministero che pure ha competenze ed esperienze adeguate.
Art. 40 – Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da Covid-19	Alle imprese della distribuzione del carburante, può essere riconosciuto un contributo nel limite massimo di 4 milioni per il 2020, commisurato ai contributi previdenziali, assistenziali sulle retribuzioni di marzo, aprile e maggio 2020.	Il contributo è su domanda dell’impresa ed è erogato dal Mise; sarebbe utile una semplificazione della procedura.
Art. 41 – Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei certificati bianchi	È prorogato al 30 novembre 2020 il termine per la verifica del conseguimento degli obblighi previsti dal decreto Mise 11 gennaio 2017.	Si tratta di una ulteriore proroga che si aggiunge a quella già prevista dal Cura Italia.
Art. 42 - Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell’innovazione	È istituito un fondo, denominato Fondo per il trasferimento tecnologico, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2020 per sostenere i processi di innovazione, crescita e ripartenza, con riferimento a soggetti pubblici e privati. Il Mise	Si tratta di un intervento corposo che, come per altri casi del presente decreto legge, va anche ben oltre la gestione dell’emergenza da Covid-19. Il tema del rilancio dell’Enea dovrebbe essere gestito con oculatezza.

	<p>è autorizzato ad intervenire con partecipazioni indiretta al capitale di rischio e di debito, anche di natura subordinata. È atteso un decreto ministeriale; è previsto il coinvolgimento di Enea con la costituzione della Fondazione Enea tech con una dotazione di 12 milioni.</p>	
<p>Art. 43 - Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa</p>	<p>È istituito un fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale.</p>	<p>La costituzione del presente fondo non appare immediatamente riconducibile alla gestione della emergenza da Covid-19, in quanto va a trattare un tema – quello della cessione dei marchi storici – già evidenziato negli anni passati. È, però, evidente che oggi, anche a causa del crollo dei consumi e delle perdite in borsa, molti marchi sono ancora più scalabili.</p>
<p>Art. 44 - Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km</p>	<p>Il fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni è incrementato di 100 milioni di euro per il 2020 e di 200 milioni per il 2021.</p>	<p>Si tratta di una misura solo in parte connessa alla emergenza Covid-19, anche se ha una finalità condivisibile, soprattutto nel momento in cui anche l'industria nazionale è in condizione di mettere sul mercato veicoli a bassa emissione.</p>
<p>Art. 45 - Interventi per le misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 da parte dei comuni</p>	<p>I comuni di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia possono utilizzare la quota libera da impegni per l'attuazione di misure di contrasto alla diffusione del Covid-19.</p>	<p>Il riferimento è alla legge 266/1997, articolo 14; le risorse sono già state trasferite dal MISE.</p>
<p>Art. 46 - Misure urgenti in materia di servizi postali</p>	<p>Gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccogliere la firma con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro.</p>	<p>Si tratta di misure che dovrebbero assicurare la tutela della salute dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, già trattate nell'articolo 108 del dl 18/2020, come la possibilità di estendere a 30 giorni il pagamento agevolato di sanzioni al codice della strada.</p>

<p>Art. 47 – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa spa - Invitalia</p>	<p>Invitalia può iscrivere esclusivamente nelle proprie scritture contabili patrimoniali gli eventuali decrementi conseguenti alle operazioni immobiliari di razionalizzazione e dismissione poste in essere.</p>	<p>Si tratta di una norma che non presenta una scadenza temporale ed ha quindi una portata che va ben oltre la gestione dello stato di emergenza connesso al Covid-19.</p>
<p>Art. 48 – Misure per le esportazioni e l’internazionalizzazione</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche ed integrazioni all’articolo 72 del dl 18/2020 con un rafforzamento della dotazione finanziaria ed organica. Sono incrementate le risorse del fondo rotativo previsto dal dl 251/1981. L’Ice è autorizzata da assumere personale con contratto a tempo determinato (50 unità per dodici mesi). È autorizzata la spesa a favore del Tecnopolo di Bologna, con riferimento al sistema di alta formazione e ricerca meteorologica.</p>	<p>Sono previsti contratti a tempo determinato; considerando che la necessità di sostenere l’export non è di oggi né cesserà con il termine dello stato di emergenza, non si comprende perché non si debba seguire un percorso diverso con assunzioni stabili. Fermo restando la centralità della ricerca, come pure l’importanza per il nostro Paese di dotarsi di un polo di eccellenza come quello di Bologna, la misura sembra connettersi al contrasto al Covid-19, laddove si riuscisse a dimostrare uno stretto collegamento fra la diffusione del virus e le condizioni meteorologiche.</p>
<p>Art. 49 – Creazione di un polo di eccellenza per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell’area di crisi industriale complessa di Torino</p>	<p>È autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per la realizzazione di un centro nazionale di ricerca nell’ambito del programma green new deal e del piano transizione 4.0. Il centro favorisce la collaborazione e lo scambio con centri nazionali e internazionali. È atteso un regolamento ministeriale.</p>	<p>Torino ha le competenze e le sedi per ospitare il centro nazionale di ricerca sull’automotive, considerando la storica presenza di Fiat.</p>
<p>Art. 50 – Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell’ammortamento</p>	<p>Il termine del 30 giugno 2020 previsto dall’articolo 1 del dl 34/2019 è prorogato al 31 dicembre 2020.</p>	<p>Si tratta della norma che permette di fruire della cosiddetta Nuova Sabatini.</p>
<p>Art. 51 - Proroga dei termini dei programmi di esecuzione delle procedure di amministrazione straordinaria</p>	<p>I termini di esecuzione dei programmi delle società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria con scadenza successiva al 23 febbraio 2020 sono prorogati di sei mesi.</p>	<p>Si tratta di una norma che potrebbe avere riflessi sulla gestione di diverse procedure; si osserva, peraltro, che è posto un termine iniziale (data successiva al 23 febbraio 2020) e non uno finale.</p>
<p>Art. 52 - Interventi urgenti per la salvaguardia della liquidità delle imprese dell’aerospazio</p>	<p>Il riferimento è sempre alla legge 808/1985. I versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia</p>	<p>L’aerospazio è un settore strategico da sostenere.</p>



	<p>su finanziamenti sono sospesi e sono effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili. Le quote dei finanziamenti, con cadenza nell'esercizio 2020 o in esercizi precedenti, sono erogate entro il 31 luglio 2020 alle aziende per le quali non risultano inadempienze al 31 dicembre 2019.</p>	
<p>Art. 53 – Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati</p>	<p>La norma introduce una deroga in materia di aiuti non rimborsati in favore delle imprese, in linea con la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.</p>	<p>Il riferimento è alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, numero 1863, che definisce il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19.</p>
<p>Art. 54 – Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali</p>	<p>Regioni, province autonome, altri enti territoriali e camere di commercio possono adottare misure di aiuto sotto varie forme, tenendo conto della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C (2020) 1863 final).</p>	<p>È previsto un tetto massimo di 800mila euro per impresa; la soglia scende a 120mila euro nel settore della pesca e dell'acquacoltura e a 100mila euro in agricoltura.</p>
<p>Art. 55 – Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese</p>	<p>Regioni, province autonome, altri enti territoriali e camere di commercio possono adottare misure di aiuto sotto forma di garanzie su prestiti, tenendo conto della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C (2020) 1863 final). Le garanzie sono concesse entro il 31 dicembre 2020.</p>	<p>Si fa riferimenti ai limiti indicati nella citata comunicazione; la durata del prestito agevolato non può essere superiore a sei anni. Quest'ultimo aspetto è stato oggetto di discussione anche in sede di dl 23/2020; sarebbe utile una azione nei confronti della Commissione Ue per estendere la durata dei prestiti.</p>
<p>Art. 56 – Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese</p>	<p>Regioni, province autonome, altri enti territoriali e camere di commercio possono adottare misure di aiuto sotto forma di tassi di interesse agevolati, tenendo conto della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C (2020) 1863 final). I contratti sono firmati entro il 31</p>	<p>Viene indicata la soglia minima del tasso di interesse, che non può scendere sotto i dieci punti base annui.</p>



	dicembre 2020 ed hanno durata massima di sei anni.	
Art. 57 – Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di Covid-19	Regioni, province autonome, altri enti territoriali e camere di commercio possono adottare misure di aiuto per progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19 e antivirali pertinenti, tenendo conto della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C (2020) 1863 final). Gli aiuti sono concessi entro il 31 dicembre 2020.	Su questo specifico punto andrebbe favorito il massimo coordinamento possibile, in quanto la ricerca e lo sviluppo di antivirali hanno costi molto importanti.
Art. 58 – Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling	Regioni, province autonome, altri enti territoriali e camere di commercio possono adottare misure di aiuto sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o di garanzia, tenendo conto della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C (2020) 1863 final).	La norma interessa l'infrastrutturazione per le prove di scala, finalizzate alla definizione di vaccini, procedure ed altro. I progetti sono da concludere entro sei mesi.
Art. 59 – Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al Covid-19	Regioni, province autonome, altri enti territoriali e camere di commercio possono adottare misure di aiuto sotto forme diverse, tenendo conto della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C (2020) 1863 final).	Il richiamo all'emergenza Covid-19 è, in questo caso, diretto. I progetti sono da concludersi entro sei mesi.
Art. 60 – Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare licenziamenti durante la pandemia di Covid-19	Regioni, province autonome, altri enti territoriali e camere di commercio possono adottare misure di aiuto, tenendo conto della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C (2020) 1863 final), per contribuire ai costi salariali, comprese le quote contributive e assistenziali, delle imprese e dei lavoratori autonomi, al fine di evitare i licenziamenti durante la pandemia di Covid-19. La sovvenzione è concessa per un periodo non superiore a dodici mesi, con l'imputabilità che può essere retrodatata al 1° febbraio 2020. La sovvenzione non può	Si tratta di una disposizione assolutamente necessaria che potrebbe scongiurare il ricorso ai licenziamenti, anche se poi le decisioni delle imprese sono influenzate da diversi fattori. Il riferimento al termine pandemia può essere, però, fuorviante; correttamente, è possibile retrodatare al 1° febbraio 2020 l'imputabilità, considerando che lo stato di emergenza è stato dichiarato per il nostro Paese il 31 gennaio 2020, mentre l'Organizzazione mondiale della sanità ha utilizzato il termine pandemia soltanto l'11 marzo.

	superare l'80% della retribuzione mensile lorda; può essere combinata con altri strumenti e non costituisce trattamento di integrazione salariale ai sensi del dlgs 148/2015 e della dl 18/2020.	
Art. 61 – Disposizioni comuni	L'articolo detta delle disposizioni comuni a tutti gli articoli precedenti: sono escluse le imprese già in difficoltà; gli aiuti sono concessi entro il 31 dicembre 2020; la concessione degli aiuti è subordinata alla decisione di compatibilità della Commissione europea; spetta al dipartimento delle politiche europee la notifica alla Commissione Ue per la preventiva autorizzazione; gli enti provvedono agli adempimenti sul registro nazionale aiuti di Stato (eccezioni per pesca e agricoltura); non possono superare le soglie.	Si tratta di disposizioni che valgono per tutti gli articoli del presente capo. La questione della esclusione a priori delle imprese già in difficoltà andrebbe valutata. È vero che risponde ad un criterio generale, ma è pur vero che nella eccezionalità degli eventi alcune imprese in difficoltà – in particolare del tessile – hanno saputo riconvertirsi trovando nuova vitalità che oggi non andrebbe dispersa.
Art. 62 – Disposizioni finanziarie	Gli enti provvedono a valere sulle proprie risorse di bilancio e tenendo conto delle regole sull'indebitamento.	Si richiama la norma contenuta all'articolo 3, comma 17, della legge 350/2003.
Art. 63 – Adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti	Gli aiuti concessi ai sensi della citata comunicazione della Commissione Ue sono soggetti alla disciplina per il funzionamento del registro nazionale per gli aiuti di Stato (Rna), salvi gli aiuti per la pesca (Sipa) e l'agricoltura (Sian).	Ciascun aiuto deve essere identificabile con un codice unico identificativo.
Art. 64 – Adeguamento e modifiche al registro nazionali aiuti di Stato e ai registri aiuti di Stato Sian e Sipa	È previsto l'adeguamento dei registri Rna, Sian e Sipa con riferimento alle nuove indicazioni della Commissione Ue e d'intesa con la Conferenza Stato – Regioni.	Da valutare la tempistica per adeguare i registri; l'obiettivo dovrebbe essere quello di rendere immediatamente disponibili le risorse che le Regioni, ad esempio, hanno già detto di voler mettere in campo.
Art. 65 - Esonero temporaneo contributi Anac	Fino al 31 dicembre 2020, è previsto l'esonero dal versamento del contributo Anac da parte delle stazioni appaltanti e gli operatori economici.	Considerando che per altre voci relative a contributi ed altro da versare non è prevista una sospensione di tale portata, il messaggio recondito che sembra arrivare è quello di un depotenziamento delle funzioni

		dell'Anac.
Art. 66 – Modifiche all'articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale	L'articolo 1 estende la portata dell'articolo 16 del dl 18/2020 anche ai volontari, sanitari e non, agli addetti ai servizi domestici e familiari	Le mascherine chirurgiche sono considerate dispositivi di protezione utili a contrastare la diffusione del Covid-19. Questo però fino al termine dello stato di emergenza, dichiarato il 31 gennaio scorso. È opportuno evidenziare come dette mascherine sono utili a proteggere gli altri nel caso di nostro contagio, ma non proteggono nel percorso inverso. La questione dei Dpi resterà di attualità ancora per molti mesi.
Art. 67 - Incremento Fondo Terzo settore	È incrementata la dotazione del fondo dedicato al terzo settore di 100 milioni di euro.	Il riferimento è alla seconda sezione dell'articolo 72 del dlgs 117/2017. Il terzo settore sta svolgendo un ruolo importante in questa fase di crisi.
Art. 68 – Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario	Cambia il comma 1 dell'articolo 19 del dl 18/2020. Per effetto della modifica apportata, la durata dell'integrazione salariale con causale Covid-19 è di 14 settimane per periodi intercorrenti fa 23 febbraio al 31 agosto 2020 (alle nove iniziali, se ne aggiungono altre cinque, utilizzabili però a patto che si siano già consumate le precedenti) più ulteriori quattro settimane dal 1° settembre al 31 ottobre 2020. Per i soli datori di lavoro dei settori turismo, fiere, congressi, parchi divertimento, spettacoli dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre. Ai beneficiari del Fis viene riconosciuto l'assegno per il nucleo familiare. È aggiunto un periodo al comma 2, per effetto del quale sono previsti informazione, consultazione ed esame congiunto, anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della	L'estensione degli ammortizzatori sociali con causale Covid-19 è atto necessario a tutela dell'occupazione e per ridurre l'impatto negativo del lockdown e delle successive misure di distanziamento su imprese e consumi. Positiva, quindi, l'estensione delle settimane da nove, fino ad un massimo di 18, come pure del periodo interessato, che arriva fino al 31 ottobre, e della platea, oggi riferibile anche al settore agricolo, ma quello che non convince è la modalità di fruizione, in quanto si rischia di avere completamente scoperti i mesi di luglio e di agosto. La lettura dell'articolo 19 fornita dall'Inps, però, impone una riflessione nella fase 2 e nella successiva fase 3, che, si spera, dovrà portare alla ripresa completa delle attività. L'Inps ha chiarito che anche un solo dipendente in cassa integrazione – a fronte di altri dipendenti in attività – fa scattare la settimana. Ebbene, verosimilmente, i prossimi mesi potrebbero

	<p>comunicazione preventiva. Sempre al comma 2, viene introdotta la previsione che la domanda deve essere presentata entro la fine del mese di inizio del periodo. Qualora la domanda sia presentata successivamente al periodo indicato al comma 2, l'integrazione salariale non potrà avere inizio per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione. È fissato al 31 maggio 2020, il termine di presentazione delle domande per il periodo ricompreso fra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020. È aggiunto il comma 3-bis che disciplina il riconoscimento del trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (Cisoa) Covid-19, che è concesso in deroga ai limiti di fruizione di legge, per un massimo di 90 giorni per il periodo intercorrente fra il 23 febbraio e il 31 ottobre, con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020. Le autorizzazioni sono concesse dalla sede Inps territorialmente competente. In caso di aziende agricole non rientranti nella disciplina ordinaria, è possibile richiedere la cassa in deroga, ai sensi dell'articolo 22. Le risorse a disposizione dei fondi di solidarietà bilaterali sono incrementate a fino ad un miliardo di euro (da 80 milioni), con assegnazione tramite decreti del ministero del lavoro. Per effetto delle modifiche apportate al comma 8, i dipendenti destinatari degli effetti dell'articolo 19 devono risultare alle dipendenze del datore di lavoro alla data del 25 marzo 2020 (e non 23 febbraio 2020). Sono individuate le risorse per 11.521,9 milioni a copertura del provvedimento.</p>	<p>caratterizzarsi per un massiccio ricorso al part time involontario, per cui le settimane di ammortizzatore sociale andrebbero modulate su base oraria e sul singolo dipendente, cosa che permetterebbe di raggiungere un doppio obiettivo, una migliore gestione temporale ed una integrazione effettiva del mancato reddito per effetto dell'adozione del part time. Del resto, l'Inps, in situazioni normali, autorizza le ore di cassa integrazione e non le settimane. Positivo l'incremento delle risorse per il Fis, anche se sarà da valutare la congruità, come pure il riconoscimento dell'assegno familiare, una mancanza inspiegabile in precedenza. Da valutare con attenzione la modifica apportata al comma 8; andrebbe comunque chiarito che la nuova previsione non può comportare la perdita del diritto a percepire l'ammortizzatore sociale nelle procedure già avviate. Non condivisibile inoltre la scelta di continuare ad utilizzare i fondi di solidarietà bilaterali per l'erogazione degli ammortizzatori, in particolare agli artigiani, che già tanti problemi ha creato nelle settimane precedenti, invece di limitare tale opzione alle sole aziende già iscritte ai Fondi. Non si può non evidenziare che la spesa stimata (sempre per nove settimane) è passata dagli 80 milioni del DL Cura Italia ad 1 miliardo di euro, a dimostrazione che l'applicazione della norma ha prodotto effetti assai diversi da quelli ipotizzati dal Governo.</p>
Art. 69 – Modifiche all'articolo 20	Le imprese che hanno in corso un	La modifica allinea l'articolo 20

<p>in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria</p>	<p>periodo di cassa integrazione straordinaria possono accedere, su domanda, alla cassa ordinaria Covid-19 con la medesima durata prevista all'articolo precedente (nove settimane + cinque + altre quattro). La dotazione è di 828,6 milioni, con maggiori oneri per 490,4 milioni.</p>	<p>del dl 18/2020 alle nuove previsioni contenute nel presente decreto.</p>
<p>Art. 70 – Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga</p>	<p>I datori di lavoro che non rientrano nella gestione ordinaria della cassa integrazione né nel Fis possono accedere alla cassa integrazione in deroga per periodi compresi fra il 23 febbraio e il 31 ottobre 2020 con la medesima durata prevista all'articolo precedente (nove settimane + cinque + altre quattro). La dotazione, a decorrere dal 23 febbraio, è fissata in 4.936,1 Al comma 4 è soppressa la previsione per effetto della quale, nel caso di unità produttive dislocate su più regioni o province autonome, la concessione del trattamento è disposta dal ministero del lavoro. È aggiunto il comma 4-bis che prevede: una comunicazione settimanale da parte dell'Inps sulle risultanze anche in via prospettica delle autorizzazioni; la sospensione delle erogazioni in caso di esaurimento delle somme ripartite. Il comma 5-quater pone dei limiti all'utilizzo delle risorse dei fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare all'Inps tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione, entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale. È prevista la modalità di pagamento come definita dall'articolo 7 del dlgs 148/2015. Gli oneri sono quantificati in 1.642,9 milioni per il 2020.</p>	<p>La modifica allinea l'articolo 22 del dl 18/2020 alle nuove previsioni contenute nel presente decreto. Valgono le precedenti considerazioni in ordine alla fruizione oraria calcolata sul singolo dipendente, come pure per la tempistica della fruizione delle diciotto settimane complessive. Da valutare attentamente la congruità dello stanziamento.</p>

<p>Art. 71 – Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale - Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali</p>	<p>Sono aggiunti due articoli al dl 18/2020. Con il primo dei quali, il numero 22-ter viene istituito nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito capitolo di bilancio con dotazione per l’anno 2020 pari a 2.740,8 milioni di euro. Il secondo introduce l’articolo 22-quater relativo al trattamento di integrazione salariale in deroga “Emergenza Covid-19” all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. i trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all’articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall’Inps a domanda del datore di lavoro. In caso di unità produttive in più regioni, il trattamento può essere concesso dal ministero del lavoro. La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 può essere trasmessa, decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, alla sede Inps territorialmente competente; poi entro la fine del mese successivo. In caso di pagamento diretto da parte dell’Inps, il datore di lavoro trasmette la domanda entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione, con i dati essenziali per il calcolo e l’erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori. L’Inps autorizza le domande e dispone l’anticipazione (calcolata nel 40% delle ore autorizzate per il periodo) entro 15 giorni dal ricevimento delle domande; successivamente si ha il pagamento del residuo o del recupero degli importi indebitamente anticipati. Per i</p>	<p>Si tratta della misura a copertura. L’articolo 22-quater non trova applicazione in tutti i casi di richiesta di accesso alla cassa in deroga, ma soltanto nei casi in cui il datore di lavoro ha già presentato domanda ed ha fruito delle prime nove settimane. Soltanto in questo caso non si rende necessario il passaggio per la regione; del resto, regione e Inps già hanno a disposizione tutti i dati relativi all’azienda. A conti fatti, non si intravede una particolare accelerazione; anzi, è possibile che il conguaglio arrivi anche in ritardo, considerano che è prevista una anticipazione del 40% dopo un periodo che potrebbe essere di 30 giorni.</p>
--	--	---

	<p>periodi già autorizzati dal 23 febbraio al 30 aprile, i dati sono comunicati entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'integrazione è riconosciuta nel limite massimo delle risorse disponibili per i lavoratori in forza alla data del 25 marzo.</p>	
<p>Art. 72 - Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti</p>	<p>Per il 2020, a decorrere dal 5 marzo e fino al 31 luglio 2020, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire di un periodo continuativo o frazionato non superiore a trenta giorni, retribuito al 50%, per i figli di età non superiore a 12 anni; è prevista la copertura contributiva figurativa. Stessa durata, ma permesso non retribuito per i figli fino a 16 anni. È riconosciuto un bonus di 1.200 euro (2mila euro per le categorie indicate al comma 3 dell'articolo 25 del dl 18/2020) per baby sitting, utilizzabile anche per l'iscrizione a servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socioeducativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La dotazione è fissata in 1.569 milioni di euro</p>	<p>Sale a trenta giorni, da quindici, il congedo particolare previsto per i lavoratori dipendenti del settore privato (art. 23) e del settore pubblico (articolo 25); rimangono gli stessi limiti di utilizzo previsti dal decreto legge (nessuno dei due genitori deve, ad esempio, fruire di integrazione al reddito). La scadenza del 31 luglio è da leggersi in correlazione alla mancata riapertura delle scuole e con l'ipotesi che, comunque, nel mese di agosto molto dipendenti potrebbe essere in ferie; resta da capire come potrà succedere con la riapertura delle scuole.</p>
<p>Art. 73 - Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104</p>	<p>All'articolo 24 del dl 18/2020 è aggiunto un periodo per effetto del quale sono riconosciute ulteriori complessive dodici giornate di permesso retribuito ai sensi della legge 104/1992, usufruibili nei mesi di maggio e di giugno 2020. La copertura è pari a 604,7 milioni.</p>	<p>L'articolo 24 del dl 18/2020 ha previsto per i mesi di marzo e di aprile la possibilità per i beneficiari dei permessi di legge 104/1992 di fruire dodici giornate complessive in più; ora la norma viene reiterata per i mesi di maggio e di giugno.</p>
<p>Art. 74 - Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato</p>	<p>Viene estesa al 31 luglio 2020, l'equiparazione fra il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva alla malattia per le assenze di lavoratori pubblici e privati in</p>	<p>L'articolo 26 prevede il riconoscimento dell'equiparazione alla malattia per le assenze di lavoratori pubblici e privati disabili, immunodepressi, con patologie oncologiche o in terapia salvavita fino al 30 aprile, per cui potrebbe</p>



	condizione di disabilità grave, di immunodepressione o patologie oncologiche o svolgimento di terapie salvavita. La dotazione è di 380 milioni.	essere necessario un intervento normativo per chiarire come andrà considerato il tempo intercorrente fra il 30 aprile e la data di entrata in vigore del presente del decreto legge.
Art. 75 - Modifiche all'articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità	Le indennità previste agli articoli 27 (cococo), 28 (autonomi), 29 (turismo, termali), 30 (agricoli), 38 (spettacolo) e 44 (iscritti casse professionali previdenziali) del dl 18/2020 sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 222/1984.	La norma è condivisibile nei contenuti, in quanto l'assegno ordinario di invalidità si concilia con la possibilità di svolgere comunque una attività lavorativa. La norma andrebbe però estesa anche ai lavoratori dello sport, considerato quanta parte ha lo sport paralimpico nella vita di molti atleti, allenatori e operatori.
Art. 76 - Modifiche all'articolo 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalità	Le misure di condizionalità sono sospese per quattro mesi e non per due, come previsto dall'articolo 40 del dl 18/2020.	L'articolo 40 del dl 18/2020 sospende per due mesi dalla data del 17 marzo 2020 gli obblighi relativi alla fruizione del reddito di cittadinanza, della Naspi, della Dis-Coll, della integrazione salariale, sul collocamento obbligatorio, sull'avviamento al lavoro di personale privo di titolo di studio nella pubblica amministrazione e per le iniziative di orientamento dei centri per l'impiego.
Art. 77 - Modifiche all'articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore	Anche gli enti del terzo settore sono ammessi ai contributi per le imprese per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari previsti dall'articolo 43 del dl 18/2020.	L'articolo 43 del dl 18/2020 prevede il trasferimento di 50 milioni da Inail ad Invitalia per l'erogazione di contributi per l'acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale. Da chiarire quante di queste risorse siano ancora effettivamente disponibili.
Art. 78 - Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19	La dotazione del fondo di cui all'articolo 44 è incrementata a 1.150 milioni per il riconoscimento di un contributo di 600 euro mensile per i mesi di aprile e maggio 2020 per i professionisti iscritti in via esclusiva alle casse previdenziali professionali, i quali non devono essere titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato né pensionati.	Viene incrementata la dotazione dell'articolo 44 da 300 a 1.150 milioni. Il fondo è stato utilizzato per erogare un contributo di 600 euro ai professionisti iscritti in via esclusiva alle casse previdenziali professionali.



<p>Art. 79 - Modifiche all'articolo 45 in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico</p>	<p>La data del 30 aprile 2020 prevista all'articolo 45, comma 1, del dl 18/2020 è sostituita dalla data del 15 giugno 2020.</p>	<p>L'abilitazione professionale del personale addetto al ripristino del servizio elettrico è prorogata dal 15 giugno 2020.</p>
<p>Art. 80 - Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo</p>	<p>I datori di lavoro non possono procedere per cinque mesi a decorrere dal 17 marzo 2020 a licenziamenti collettivi e a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, con sospensione delle relative procedure previste dall'articolo 7. Il datore di lavoro che ha proceduto al recesso del contratto per giustificato motivo oggettivo nel periodo compreso fra il 23 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020 può revocare in ogni tempo il recesso e fare contestualmente richiesta di trattamento di cassa integrazione salariale in deroga dalla data di efficacia del licenziamento, con il rapporto di lavoro che si intende ripristinato senza soluzione di continuità e senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.</p>	<p>L'estensione degli effetti dell'articolo 46 del dl 18/2020 da due a cinque mesi è sicuramente un fatto apprezzabile. Si osserva però che l'articolo 46 ha una portata parziale sulle ipotesi di licenziamento, in quanto offre una tutela contro i licenziamenti collettivi e i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, quelli economici, ma non per i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, vale a dire i licenziamenti disciplinari. Nelle prossime settimane, verosimilmente, a causa delle restrizioni al trasporto pubblico locale potrebbero registrarsi ritardi nell'accesso al lavoro con conseguente possibile sanzione disciplinare per il dipendente che potrebbe conseguentemente, in caso di reiterazione, trovarsi a rischiare il posto di lavoro.</p>
<p>Art. 81 - Modifiche all'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18</p>	<p>Al comma 2 dell'articolo 103 è previsto che la validità del documento unico di regolarità contributiva conservi la propria validità fino al 15 giugno 2020. Fino al 31 luglio 2020, è sospeso l'obbligo di fornire i dati statistici richiesti da Istat (dlgs 322/1989).</p>	<p>Il Durc è uno dei documenti più delicati; è evidente che è necessario temperare il disagio dell'impresa con la necessità di avere delle garanzie da parte dell'amministrazione, anche in questo periodo è complesso avere una regolarità contributiva.</p>
<p>Art. 82 - Reddito di emergenza</p>	<p>È istituito il reddito di emergenza (Rem) come misura di sostegno al reddito in due quote mensili per i nuclei familiari con domande da presentare entro il termine del mese di giugno. Il nucleo familiare deve avere le seguenti caratteristiche: residenza in Italia; valore del reddito familiare nel mese di aprile 2020 inferiore alla soglia dell'ammontare del beneficio; un valore del</p>	<p>Il Rem rappresenta una risposta emergenziale che dovrebbe servire a coprire chi non lavora in regola o che non ha diritto ai bonus del Cura Italia né fruisce di Naspi. La norma appare per molti versi allineata a quella del Reddito di cittadinanza che ha delle tempistiche nell'ordine di circa due mesi, in quanto le domande – di norma – si possono presentare dal 6 del mese e fino alla fine del</p>

	<p>patrimonio mobiliare familiare (anno 2019) inferiore a 10mila euro, aumentato di 5mila euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20mila euro (+ 5mila euro in caso di presenza di persona con disabilità o non autosufficienza); un valore Isee inferiore a 15mila euro. Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo di componenti che hanno percepito o percepiscono una delle indennità previste dal Cura Italia (artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 44) né con la presenza nel nucleo di almeno un componente titolare di pensione diretta o indiretta (escluso l'assegno ordinario di invalidità), di un componente titolare di rapporto di lavoro dipendente con retribuzione lorda superiore alla soglia del beneficio né essere percettori del reddito di cittadinanza. Il comma 4 indica le modalità per l'individuazione del nucleo familiare (art. 3, Dpcm 159/2013), le componenti del reddito familiare (art. 4, comma 2, Dpcm159/2013) e del patrimonio mobiliare (art. 5, comma 4, Dpcm 159/2013). L'ammontare del Rem è di 400 euro mensili moltiplicati per il paramento della scala di equivalenza Rdc (art. 2, comma 4, dl 4/2019) fino ad un massimo di 800 euro mensili; 40 euro in più in caso di presenza di persona disabile grave o non autosufficiente. Non hanno diritto al Rem, le persone detenute, i ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a carico dello Stato o altra amministrazione pubblica; se il nucleo familiare ha un componente in questa situazione, è escluso dal moltiplicatore della</p>	<p>mese con l'Inps che lavora la pratica nel mese successivo. Occorre quindi chiarire la tempistica del provvedimento.</p>
--	--	--

	<p>scala di equivalenza. L'Inps definisce le regole per la richiesta, il riconoscimento e l'erogazione, con domanda presentata all'Inps, anche per il tramite dei centri di assistenza fiscale o del patronato. È previsto un raccordo fra Inps e Agenzia delle entrate; sono previste delle verifiche che possono portare alla revoca del Rem, con restituzione di quanto indebitamente percepito. È autorizzata una spesa complessiva di 954,6 milioni di euro più altri 5 per la stipula delle convenzioni.</p>	
<p>Art. 83 - Sorveglianza sanitaria</p>	<p>Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del dlgs 81/2008, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, i datori di lavoro privati e pubblici assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio per età, condizione di immunodepressione, patologie oncologiche, terapie salvavita o comorbilità. Per i datori di lavoro ai quali non è fatto obbligo di nominare il medico competente, la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere svolta nominando un medico competente per il periodo emergenziale o rivolgendosi ai servizi territoriali delle Asl o dell'Inail; è atteso un decreto ministeriale per la definizione delle tariffe. Per le finalità del presente articolo, l'Inail è autorizzato, previa convenzione con Anpal, all'assunzione di personale con meno di 29 anni con contratti di lavoro a tempo determinato di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto; le risorse sono quantificate in 103 mln a valere sul Pon Iniziativa Occupazione Giovani.</p>	<p>Si tratta di una misura complessa e per molti versi necessaria a tutela della salute dei lavoratori dipendenti, ma che ha un costo che potrebbe anche essere significativo per le imprese che, in questo caso, sono piccole. Un costo peraltro difficile da quantificare al momento, in quanto è indefinito il momento nel quale si potrà affermare che l'emergenza epidemiologica sia finita. Perché, una cosa è lo stato di emergenza, un'altra, ad esempio, le regole sul distanziamento che potrebbero protrarsi per un tempo maggiore. Almeno fino a quando non si avrà un vaccino, il rischio contagio per alcune categorie di lavoratori – non soltanto quelle giustamente indicate nell'articolo, ma anche altre categorie, dalla sanità al trasporto pubblico – rimarrà verosimilmente molto significativo.</p>

<p>Art. 84 - Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19</p>	<p>È prevista l'erogazione di una indennità di 600 euro per il mese di aprile ai soggetti indicati all'articolo 27 del dl 18/2020. L'indennità è di 1000 euro per il mese di maggio 2020 per i liberi professionisti titolari di partita Iva con una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019; la riduzione del reddito, individuato secondo il principio di cassa della differenza fra ricavi e compensi e spese effettivamente sostenute, è autocertificato, con verifica da parte dell'Inps che si interfaccia con l'Inps. Ai cococo, titolari di rapporti di lavoro cessati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 di 1000 euro. Le medesime regole si applicano anche ai beneficiari (lavoratori autonomi) delle indennità previste dall'articolo 28 del dl 18/2020; in questo caso per il mese di aprile è erogata una indennità di 600 euro che diventa di 1000 euro in caso di riduzione del 33% del fatturato o dei corrispettivi. L'indennità di 600 euro è riconosciuta anche ai beneficiari indicati all'articolo 29 del dl 18/2020; l'indennità è riconosciuta anche ai lavoratori in somministrazione, del settore turistico e degli stabilimenti termali, cessati involontariamente nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di Naspi né di pensione né di rapporto di lavoro dipendente. Agli stagionali del turismo e del settore termale, come pure ai somministrati in tali settori, è riconosciuta una indennità di 1000 euro per il mese di maggio 2020. Ai lavoratori agricoli (art.</p>	<p>Questo articolo riprende e, in alcuni casi, amplia la platea dei beneficiari delle indennità riconosciute dal Cura Italia. In generale valgono le regole già indicate nel precedente provvedimento: l'iscrizione in via esclusiva al relativo fondo Inps; il non essere percettore di pensione; il fatto che l'indennità non concorre alla formazione del reddito; l'erogazione da parte dell'Inps che provvede anche a monitorare l'andamento della spesa con il principio già adottate del "rubinetto".</p> <p>Qualche dubbio interpretativo si presenta, però, nella lettura dell'articolo, laddove, ad esempio, si parla di soggetti già beneficiari delle indennità riconosciute dal Cura Italia. Non è infatti chiaro se il riferimento è genericamente alla platea dei possibili beneficiari o se, piuttosto, è a chi ha già materialmente percepito l'indennità spettante. Se l'Inps dovesse avallare questa seconda interpretazione, si verificherebbe una pesante ingiustizia, in quanto andrebbe ad escludere tutti coloro che non hanno presentato domanda per ricevere l'indennità nel mese di marzo – contando magari su una più veloce ripartenza, cosa che poi non è avvenuta o, semplicemente, perché hanno voluto dare un contributo indiretto all'enorme sforzo che il Paese sta portando avanti, rinunciando volontariamente ad avere dei soldi pubblici -, ma che oggi potrebbe essere costretti ad accedere a tali indennità a causa delle peggiorate condizioni economiche.</p> <p>Particolare attenzione, ancora, deve essere riposta sulle condizioni di accesso, laddove in</p>
---	---	--

	<p>30 del dl 18/2020) è erogata una indennità di 500 euro per il mese di aprile. Una indennità di 600 euro per ciascun mese per aprile e maggio è riconosciuta ai lavoratori dipendenti e autonomi individuati fra i seguenti: dipendenti stagionali non del turismo e del termale con cessazione involontaria del rapporto di lavoro fra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 con almeno 30 giornate lavorative; lavoratori intermittenti con almeno 30 giornate lavorative fra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; lavoratori autonomi, senza partita Iva, non iscritti ad altre forme obbligatorie, titolari di contratti autonomi di lavoro occasionale fra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, senza contratto in essere alla data del 23 febbraio, con iscrizione alla Gestione separata entro quella data e con accredito di almeno un contributo mensile nello stesso arco temporale; incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 da queste attività non superiore a 5mila euro, titolari di partita Iva e iscritti alla Gestione separata alla data del 23 febbraio 2020. Ai lavoratori dello spettacolo, con almeno 15 contributi giornalieri nel 2019, un reddito non superiore a 35mila euro e non titolari di pensione, è riconosciuta una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e di maggio. Le indennità di cui sopra non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate nel limite massimo di 3.840,8 euro. Per i percettori di reddito di cittadinanza è riconosciuta l'integrazione al reddito fino al raggiungimento della somma complessiva di 600</p>	<p>particolare si fa riferimento al possesso di determinati requisiti, in particolare relativi alla titolarità di un rapporto di lavoro dipendente. La preoccupazione principale è per l'arco temporale compreso fra il 31 gennaio e il 23 febbraio; per il periodo successivo a quest'ultima data, la questione potrebbe porsi per i contratti a tempo determinato, il cui rinnovo è possibile, ma non obbligatorio, ai sensi del Cura Italia.</p>
--	--	---

	euro, laddove l'importo percepito è inferiore a tale cifra. Decorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non è più possibile richiedere le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29 e 38 del dl 18/2020 relative al mese di marzo 2020. La copertura complessiva è fissata in 3.912,8 milioni di euro.	
Art. 85 - Indennità per i lavoratori domestici	L'articolo prevede il riconoscimento di una indennità mensile di 500 euro per i mesi di aprile e di maggio per i lavoratori domestici, che, in data 23 febbraio 2020, risultino essere titolari di uno o più contratti di lavoro per durata complessiva superiore a 10 ore. L'indennità non è cumulabile con quelle previste dagli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del dl 18/2020, con le indennità del presente decreto legge né con il reddito di emergenza; è possibile l'integrazione con il reddito di cittadinanza per l'eventuale differenza, fino a raggiungere 500 euro. L'indennità è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità, non con la pensione o con altri rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato. L'indennità è erogata dall'Inps in unica soluzione. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di patronato (valutazione con Tabella D, numero 8, regolamento 10 ottobre 2008, n. 193). È previsto uno stanziamento di 468,3 milioni.	L'indennità introdotta con questo provvedimento va a sanare, almeno parzialmente, una mancanza del Cura Italia che aveva escluso il lavoro domestico dagli ammortizzatori sociali e dalle possibili indennità. Questa cosa spiega il perché di una soglia contrattuale evidentemente bassa (10 ore settimanali) per accedere al beneficio. Lo stanziamento permette una copertura di 468mila posizioni.
Art. 86 - Divieto di cumulo tra indennità	Le indennità di cui agli articoli precedenti non sono cumulabili fra loro; è possibile il cumulo con l'assegno ordinario di invalidità.	Si ribadisce una regola generale già evidenziata nel Cura Italia.
Art. 87 – Utilizzo risorse residue per trattamenti di integrazione salariale in deroga	Sono apportate due modifiche alla legge 145/2018. Il comma 251 la concessione di una indennità pari al trattamento di	Si tratta di una disposizione utile che intercetta una fascia di disoccupati deboli.

	<p>mobilità in deroga fino al massimo al 31 dicembre 2020 per i lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo 1° dicembre 2017 – 31 dicembre 2018, non avendo maturato il diritto a percepire la Naspi. Il comma 253 richiama la copertura della disposizione attraverso le risorse residue.</p>	
<p>Art. 88 - Fondo Nuove competenze</p>	<p>Per il 2020, gli accordi collettivi sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda e dagli accordi interconfederali possono realizzare specifiche intese, con efficacia per tutti i lavoratori, di rimodulazione dell'orario di lavoro per esigenze organizzative e produttive, con una parte dell'orario di lavoro finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri sono a carico di un fondo apposito (Fondo nuove competenze) presso l'Anpal, con una dotazione di 230 milioni a valere sul Pon Spao; ulteriori risorse possono essere destinate da Pon e Por del Fondo sociale europeo, dai Fondi paritetici interprofessionali e dal Fondo per la formazione e il sostegno del reddito dei lavoratori. È atteso un decreto ministeriale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p>L'iniziativa è finalizzata ad accompagnare la graduale ripresa delle attività. Lo scenario è quello di un part time con integrazione dell'orario e del reddito attraverso la formazione. È un meccanismo complesso da far funzionare, anche e, forse, soprattutto, in una situazione emergenziale, con la difficoltà di mettere in campo tutta una serie di strumenti in tempi rapidi. Lascia perplessi l'individuazione dei soggetti che possono sottoscrivere degli accordi, in particolare a livello aziendale. Potrebbe capitare il caso – peraltro molto frequente – che la normativa non potrà essere applicata perché nella data unità produttiva non è presente una rappresentanza relativa ad una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Non si fa neanche riferimento alla rappresentanza sindacale unitaria, ad esempio. Resta poi la grande incognita delle risorse disponibili, senza dimenticare la possibilità di utilizzare risorse destinate alla formazione alla remunerazione delle ore di mancato lavoro. In linea teorica, si potrebbe immaginare, laddove possibile, il lavoratore esperto che – se è in possesso dei requisiti di legge – forma – ed è quindi retribuito per questa sua attività - i neo assunti</p>

		<p>e i meno esperti, con quest'ultimi coperti dagli ammortizzatori sociali.</p>
<p>Art. 89 - Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali</p>	<p>L'articolo introduce una semplificazione nella rendicontazione (75% della quota relativa alla seconda annualità precedente) per la rendicontazione da parte di regioni, ambiti territoriali e comuni dell'utilizzo di una serie di fondi. La norma riguarda il fondo nazionale per le politiche sociali, il fondo nazionale per le non autosufficienze, il fondo per l'assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare, il fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.</p>	<p>La norma è ben poca cosa rispetto all'importanza dei servizi sociali come infrastruttura immateriale di riferimento territoriale. Infatti la programmazione sociale territoriale con il suo approccio interdisciplinare si fa carico di particolari fragilità che vanno dall'assistenza all'infanzia e all'adolescenza a quella degli anziani e disabili fino alla integrazione socio sanitaria necessaria per decongestionare i servizi sanitari pubblico. La logica di far fronte ai bisogni in maniera interdisciplinare nel decreto è completamente abbandonata; il segnale più evidente è dato dalla poca attenzione che si rivolge alle urgenze di prossimità a cui andremo incontro; solo sostenendo la programmazione sociale territoriale si potranno dare risposte adeguate alle esigenze di comunità territoriale. Non dimentichiamo, inoltre, che gli ambiti territoriali a cui spetta la programmazione e l'erogazione dell'offerta dei servizi sociali sono espressione dei comuni, chiamati in prima persona a gestire l'emergenza, a cui il decreto non si riserva, però, nessuna attenzione e sostegno finanziario. Ci saremmo aspettati un intervento dedicato con l'aggiunta di una dotazione mirata che avrebbe avuto una duplice funzione: quella di aggredire le problematiche con una visione di prossimità che manca a livello nazionale e quella di potenziare un'infrastruttura di supporto a quella sanitaria (per esempio attraverso la deospedalizzazione) che in questo particolare momento è più opportuno</p>



		rimanga ad appannaggio della emergenza sanitaria in corso.
Art. 90 - Lavoro agile	Fino alla cessazione dello stato di emergenza, i genitori lavoratori – con delle limitazioni – hanno diritto a svolgere lavoro agile in presenza di figli fino a 14 anni. La prestazione di lavoro può essere svolta anche con mezzi propri del dipendente, laddove il datore di lavoro non li abbia forniti. È prevista una modalità di comunicazione semplificata all’Inps. Datori di lavoro pubblico e privato possono fare ricorso al lavoro agile fino al 31 dicembre 2020, secondo le regole già definite e pure in assenza di accordi individuali.	Il lavoro agile viene, di fatto, esteso, come opzione possibile, fino al 31 dicembre 2020. Un punto, però, rimane inevaso; anzi, a ben vedere, si rafforza, ma non nel senso di venire incontro alle esigenze del lavoratore dipendente. Lo smart working se ha funzionato finora è perché spesso, soprattutto nella pubblica amministrazione, il dipendente ha messo a disposizione la propria strumentazione e la propria rete internet; il comma 2 del presente decreto, nei fatti, rafforza questo punto, quasi a renderla di prassi.
Art. 91 - Attività di formazione a distanza	Le attività didattiche dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (I e F.P.), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.) possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza.	La norma, seppur tardiva, allinea le attività didattiche dei sistemi regionali di istruzione e formazione, compresa quella tecnica superiore, a quelle della scuola. Nei fatti, questa cosa era già successa in diverse regioni per iniziativa regionale o dei singoli enti erogatori.
Art. 92 - Disposizioni in materia di Naspi e Dis- Coll	Naspi e Dis-Coll sono prorogate di altri due mesi, nel caso in cui il termine cada fra il 1° marzo e il 30 aprile 2020 e a condizione che il beneficiario non abbia percepito una delle indennità previste dal dl 18/2020 e dal presente decreto. Lo stanziamento è fissato in 613,7 milioni di euro.	Si tratta di una disposizione condivisibile che assicura una copertura parametrata all’ultima percepita. Occorre però segnalare come, soprattutto nel caso della Dis-Coll, l’ammontare è quasi certamente inferiore a 600 euro, mentre nel caso della Naspi potrebbe essere di poco superiore.
Art. 93 - Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine	È possibile rinnovare i contratti a tempo determinato in essere alla data del 30 agosto, anche in assenza delle causali.	La norma è in deroga all’articolo 21 del dl 81/2015; è condivisibile nella finalità emergenziale. È chiaro che bisognerà mettere le imprese in condizione di poter prorogare i contratti di lavoro, favorendo il rilancio dell’economia e delle attività produttive.
Art. 94 - Promozione del lavoro agricolo	È ammessa la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali (sospensione a zero ore),	La misura ha valenza per il solo 2020, in relazione all’emergenza epidemiologica, anche se

	<p>di NASPI e DIS-COLL e di reddito di cittadinanza di essere occupati in agricoltura con contratti non superiori a 30 giorni, rinnovabili per altri 30 giorni, senza decurtazioni sul beneficio percepito, fino a massimo 2mila euro nel 2020. Il percettore del reddito di cittadinanza è dispensato dagli obblighi di comunicazione. È previsto un onere di 58,9 milioni di euro.</p>	<p>introduce un precedente importante, significativo e condivisibile da non sottovalutare anche per il futuro.</p>
<p>Art. 95 - Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro</p>	<p>Per favorire l'attuazione del protocollo di regolamentazione sul Covid-19 del 14 marzo, integrato il 24 aprile, l'Inail promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, per la riduzione del rischio da contagio attraverso l'acquisto di apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione; dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori; apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi; dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio; dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. L'Inail provvede con le risorse del bando ISI 2019, alle quali si aggiungono le risorse per 403 milioni derivanti dal testo unico in materia di salute e sicurezza (art. 11, comma 5, dlgs 81/2008). I contributi sono in linea con la nuova comunicazione della Commissione Ue; i benefici non sono compatibili con altri; il bando ISI 2019 è revocato. L'Inail</p>	<p>La promozione di interventi specifici in linea con il protocollo di regolamentazione, sottoscritto dalla Ugl il 24 aprile, è utile e condivisibile. Quel che si rimarca è che non si tratta di nuove risorse, ma di stanziamenti già previsti che ora sono indirizzati verso il contrasto alla diffusione del Covid-19. È fondamentale assicurare la centralità dell'Inail, ad ogni livello, dalla progettazione alla erogazione dei contributi alla verifica dei risultati conseguiti.</p>

	provvede a trasferire le relative risorse a Invitalia.	
Art. 96 - Disposizioni in materia di noleggio autovetture per vigilanza sul lavoro	L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) può provvedere, con onere a carico del proprio bilancio, al noleggio di autovetture da utilizzare per lo svolgimento dell'attività di vigilanza.	Sarebbe anche necessario rafforzare la dotazione complessiva dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
Art. 97 - Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297	Sono apportate alcune modifiche all'articolo 2, comma 7, della legge 297/1982.	La norma fa riferimento al fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, estendendo alla responsabilità anche ad eventuali condebitori solidali del datore di lavoro.
Art. 98 - Disposizioni in materia di lavoratori sportivi	Una indennità mensile di 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020 è riconosciuta in favore dei titolari di rapporti di collaborazione con Coni, comitato paralimpico, federazioni nazionali, discipline associate, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche. L'indennità è erogata da Sport e salute per un ammontare di 200 milioni. Valgono le regole previste per le altre indennità. Le domande sono presentate a Sport e salute e sono istruite in ordine cronologico. A chi ha già percepito l'indennità nel mese di marzo, la stessa è erogata in automatico. È previsto un incremento delle risorse stanziate nel decreto 18/2020 per l'indennità di marzo. I lavoratori dipendenti iscritti al fondo pensione sportivi professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50mila euro possono accedere alla cassa integrazione in deroga, prevista dal dl 18/2020 per 9 settimane e con un limite di spesa di 21,1 milioni.	Il governo continua a sottovalutare l'enorme impatto che il settore sportivo ha nel nostro Paese. Nel decreto Cura Italia sono state introdotte regole molto stringenti e penalizzanti per accedere all'indennità di 600 euro; ciò nonostante, al 10 maggio sono già state autorizzate 75.547 erogazioni (su oltre 130mila domande presentate), quasi a completamento della platea di 83.333. Ora lo stanziamento diventa più consistente, tanto che la platea potenziale raddoppia fino a 166mila unità, sempre meno delle oltre 400mila posizioni stimate. A questo punto andrebbero però riviste anche le regole di accesso, innalzando il limite di reddito e togliendo il vincolo che le persone non devono aver percepito un minimo di reddito nelle settimane interessate; questo perché le attività hanno chiuso dopo la prima settimana di marzo e potrebbero riaprire l'ultima di maggio. L'estensione degli ammortizzatori sociali in deroga agli iscritti al fondo pensione sportivi professionisti andava prevista da subito
Art. 100 - Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del	Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si avvale in via	La misura che rafforza le attività ispettive è fino al termine dello

Lavoro	diretta, oltre che dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti.	stato di emergenza e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
Art. 101 - Spese per acquisto di beni e servizi Inps	Le spese per acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l'esercizio 2020, possono, in deroga alle disposizioni normative vigenti, essere incrementate nel limite massimo di 68 milioni di euro.	L'Inps è sottoposto ad un volume di lavoro ben superiore rispetto alle normali attività, per cui la misura appare condivisibile nella finalità, anche se occorre valutare la congruità dello scostamento.
Art. 102 - Spese per acquisto di beni e servizi Inail	Le spese per acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro per l'esercizio 2020, possono, in deroga alle disposizioni normative vigenti, essere incrementate nel limite massimo di 45 milioni.	Si tratta della medesima norma dell'articolo precedente, presentata però per l'Inail.
Art. 103 - Emersione di rapporti di lavoro	I datori di lavoro (italiani, comunitari o extra Ue) possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o stranieri; quest'ultimi devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 o devono aver soggiornato in Italia prima di questa data in forza di dichiarazione di presenza e, in ogni caso, non devono aver lasciato il territorio nazionale prima dell'8 marzo. I cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo per l'Italia, della durata di sei mesi. Le disposizioni si applicano, per effetto del comma 3, ai seguenti settori: a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e	L'articolo avvia una operazione di emersione che guarda ai cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno, con permesso di soggiorno scaduto o impiegati nero, opzione quest'ultima che interessa anche i lavoratori italiani. La norma si muove quindi su un crinale non semplice, dove si annidano spesso sfruttamento, connivenze, retribuzioni non adeguate, fino ad arrivare a reati ancora più gravi, se possibile. Al netto delle considerazioni politiche, l'articolo presenta delle lacune molto significative. Parte dall'assunto che datore di lavoro e lavoratore siano concordi nel voler regolarizzare la posizione, una possibilità che, purtroppo, rischia in realtà di verificarsi ben poche volte, più spesso per l'atteggiamento del datore di lavoro, ma anche per espressa volontà dei lavoratori, parte dei quali potrebbe voler restare in nero per non perdere eventuali benefici. Del resto, non oggi, ma nei mesi scorsi, le cronache dei

	<p>acquacoltura e attività connesse; b) assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, anche non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza; c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. Nella istanza deve essere indicata la durata del contratto, la retribuzione convenuta (non inferiore a quella del Ccnl di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale). L'istanza va presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020, seguendo le modalità indicate dal ministero dell'interno presso l'Inps (lavoratori italiani e comunitari), lo sportello unico per l'immigrazione (extra Ue) o questura (solo rilascio permessi di soggiorno). Il decreto prevede anche i limiti di reddito del datore di lavoro, la documentazione richiesta e le modalità di svolgimento del procedimento. In attesa del nulla osta, è ammesso lo svolgimento dell'attività lavorativa presso il datore di lavoro che ha presentato istanza. È previsto un contributo forfetario di 500 euro per le procedure di emersione e di 130 euro per la procedura di rinnovo del permesso, in aggiunta al pagamento di un contributo forfetario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale (su quest'ultimo punto è atteso un decreto ministeriale). Costituiscono cause ostantive le condanne del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenze non definitive, per favoreggiamento della immigrazione clandestina, della prostituzione, dello sfruttamento</p>	<p>giornali si sono riempite di denunce emesse nei confronti di percettori del reddito di cittadinanza. Non è chiaro cosa potrà succedere a quel punto: il datore di lavoro deve denunciare il lavoratore che non vuole emergere? Il lavoratore deve denunciare il datore di lavoro che non vuole metterlo in regola? nel caso Una volta che il governo ha scelto di procedere a questa procedura di emersione, deve avere la consapevolezza che si tratta di un percorso complesso che potrebbe non risolvere la grande questione del caporalato né delle condizioni di vita e di lavoro di migliaia di braccianti. Un'ultima annotazione: se sono vere le stime di almeno 600mila persone immediatamente interessate ad avviare la procedura di emersione, nelle casse dello Stato entrerebbero 300 milioni di euro</p>
--	---	---

	<p>minorile, di riduzione o mantenimento in schiavitù, intermediazione illecita di manodopera o per utilizzo di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno (art. 22, comma 12, dlgs 286/1998). Costituisce causa di rigetto, la mancata sottoscrizione da parte del datore di lavoro del contratto di soggiorno presso lo sportello unico. Non sono ammessi i cittadini stranieri: con provvedimento di espulsione; segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; condannati, anche con sentenza non definitiva, per una serie di reati (delitti contro la libertà, stupefacenti, favoreggiamento della immigrazione clandestina, prostituzione, sfruttamento dei minori); considerati una minaccia nei confronti dell'ordine pubblico e della sicurezza del paese o di altri paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi. Il comma 11 prevede la sospensione dei procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro per il periodo compreso fra l'entrata in vigore del presente decreto e la definizione delle procedure sulle istanze per l'impiego di lavoratori e per l'ingresso e il soggiorno illegale. Non sono sospesi i procedimenti per favoreggiamento e intermediazione illecita. La sospensione cessa in caso di non presentazione, rigetto o archiviazione dell'istanza; i procedimenti penali e amministrativi sono archiviati solo nel caso in cui la mancata definizione non sia dipesa dal datore di lavoro. Nel caso di utilizzo di lavoratori con permesso di soggiorno scaduto,</p>	
--	---	--

le sanzioni sono raddoppiate. Lo sportello unico per l'immigrazione acquisisce il parere della questura e dell'ispettorato nazionale del lavoro sulla capacità economica del datore di lavoro e sulla congruità delle condizioni di lavoro applicate; successivamente convoca le parti. Viene definita anche la procedura per la richiesta del permesso di soggiorno temporaneo presso la questura (dal 1° giugno al 15 luglio); nell'attesa è rilasciata una attestazione. Lo straniero, in attesa della definizione della relativa pratica, non può essere espulso, salvo che per i reati indicati sopra. In caso di presentazione di dati non rispondenti al vero, il contratto di soggiorno è nullo ed è revocato il permesso di soggiorno. Le Amministrazioni dello Stato competenti e le Regioni, anche mediante l'implementazione delle misure previste dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano soluzioni e misure urgenti idonee a garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative, nonché ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato, anche con il supporto operativo della protezione civile e della croce rossa. Viene richiamato l'articolo 76 del Dpr 445/2000, in caso di attestazioni false. Il ministero dell'interno è autorizzato a rivolgersi ad una o più agenzie di somministrazione per prestazioni di lavoro a tempo determinato per sei mesi nel limite massimo di 30 milioni di euro per il 2020. È adeguato il livello del finanziamento del Servizio

	<p>sanitario nazionale più la spesa per le prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'amministrazione civile del ministero.</p>	
<p>Art. 104 - Assistenza e servizi per la disabilità</p>	<p>Il fondo per le non autosufficienze è incrementato di 90 milioni di euro per il 2020, di cui 20 per la realizzazione di progetti per la vita indipendente. Il fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare è incrementato di 20 milioni per il 2020. È istituito un fondo per il sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità" volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture, nel limite di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2020.</p>	<p>Importanti i maggiori stanziamenti per l'assistenza e i servizi per le persone con disabilità, oggettivamente fra le più esposte nell'emergenza epidemiologica, sia per la possibilità di ammalarsi che per la rinuncia forzata a servizi fondamentali per l'integrazione e l'assistenza della persona. Ben oltre le risorse, che dovrebbero peraltro essere incrementate, nel caso in cui il distanziamento sociale dovesse rendere impossibile o molto complicato l'accesso a determinati servizi, è fondamentale sapere cosa si intende fare con le stesse.</p>
<p>Art. 105 - Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa</p>	<p>Una quota del fondo per le politiche della famiglia è destinata ai comuni per finanziarie interventi di potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi e ricreativi dai 3 ai 14 anni da giugno a settembre nonché progetti per contrastare la povertà educativa e per implementare le opportunità culturali e educative dei minori. Il ministro della famiglia provvede con decreto al riparto delle risorse (incrementate di 150 milioni) fra le due voci, destinando il 90% alla prima.</p>	<p>Valgono le medesime considerazioni espresse all'articolo precedente sul quanto</p>
<p>Art. 106 – Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali</p>	<p>Presso il ministero dell'interno è istituito un fondo a favore di comuni, province e città metropolitane a copertura della possibile perdita di entrata per effetto dell'emergenza Covid-19, con una dotazione di 3,5 miliardi di euro, di cui 3 miliardi per i comuni e 500 milioni per le province. È istituito un tavolo</p>	<p>Da valutare la congruità dello stanziamento e la tempistica degli stanziamenti.</p>



	tecnico di monitoraggio.	
Art. 107 – Reintegro Fondo di solidarietà comunale a seguito dell'emergenza alimentare	La dotazione del Fondo di solidarietà comunale è incrementata di 400 milioni di euro.	Sono reintegrate le somme precedentemente destinate a ridurre l'emergenza alimentare attraverso l'erogazione di buoni spesa.
Art. 108 – Anticipazione delle risorse in favore di province e città metropolitane	Cambia il comma 6-bis dell'articolo 4 del dl 210/2015, relativo alle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale.	Gli oneri sono quantificati in circa 58 milioni di euro.
Art. 109 – Servizi delle pubbliche amministrazioni	Cambia l'articolo 48 del dl 18/2020, relativo alle prestazioni individuali domiciliari che possono essere svolte durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici. Le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati. All'articolo 92, è tolto il riferimento al trasporto scolastico al comma 4-bis che prevede l'impossibilità di applicare decurtazioni di corrispettivo ai gestori del trasporto pubblico.	Le modifiche apportate all'articolo 48 sono di forma più che di sostanza.
Art. 110 – Rinvio termini bilancio consolidato	Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato è differito dal 30 settembre al 30 novembre 2020.	Il riferimento al decreto legislativo 118/2011.
Art. 111 – Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome	Presso il ministero dell'economia è istituito un fondo a favore di Regioni e Province autonome a copertura della possibile perdita di entrata per effetto dell'emergenza Covid-19, con una dotazione di 1,5 miliardi di euro. È istituito un tavolo tecnico di monitoraggio.	È prevista una verifica della effettiva perdita di gettito e dell'andamento della spesa entro giugno 2021.
Art. 112 – Fondo comuni ricadenti nei territori delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza	È istituito un fondo, presso il ministero dell'interno, con una dotazione di 200 milioni di euro per il 2020 a beneficio delle province indicate al comma 6 dell'articolo 18 del dl 23/2020.	Le province interessate sono quelle di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.
Art. 113 – Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione	Gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o di sospensione della quota capitale di mutui e altre forme di prestito anche nel corso dell'esercizio	Si tratta di una semplificazione relativa alla rinegoziazione dei mutui e dei prestiti; resta fermo l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di

	provvisorio e mediante deliberazione dell'organo esecutivo. Il comma 2 prevede delle deroghe alla disciplina vigente e specifica che non occorre il rilascio di nuove garanzie.	previsione.
Art. 114 - Differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche	Sono differiti una serie di termini di scadenza relativi ad interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.	La misura si rende necessaria alla luce dello stop alle attività produttive ed economiche e all'enorme sforzo compiuto dalle amministrazioni pubbliche nel venire incontro alle esigenze dei cittadini. È chiaro che è fondamentale avviare le operazioni di messa in sicurezza, partendo proprio dalle scuole, al momento chiuse.
Art. 115 - Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali	Presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, con una dotazione di 12.000 milioni di euro per il 2020; sono previste due sezioni: enti locali e regioni (8 miliardi) e Ssn (4 miliardi). È previsto un intervento di Cassa depositi e prestiti.	Torna l'annosa questione del ritardo dei pagamenti della pubblica amministrazione, oggetto di numerosi interventi legislativi, ma mai effettivamente risolto con grave danno per le imprese e per i loro dipendenti. Si coinvolge Cassa depositi e prestiti che assumono ad ogni giorno di più la funzione di ente finanziatore del governo.
Art. 116 - Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome	Enti locali, regioni e province che non possono far fronte ai debiti maturati al 31 dicembre 2019 possono chiedere una anticipazione a Cassa depositi e prestiti, con delibera di giunta nel periodo intercorrente fra il 15 giugno e il 7 luglio 2020. È indicata la tempistica di concessione; è previsto un piano di rientro fino a 30 anni.	La norma è collegata alla precedente. Le anticipazioni servono esclusivamente a superare temporanee carenze di liquidità.
Art. 117 - Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari	La norma definisce le regole per le anticipazioni da parte del ministero dell'economia nonché per il trasferimento di finanziamenti specifici per determinate funzioni. La norma interessa anche altri soggetti (Istituto superiore di sanità, Istituto nazionale per la promozione della salute delle	Le anticipazioni sono strettamente connesse alla gestione dell'emergenza Covid-19.

	popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà, Centro nazionale sangue).	
Art. 118 - Riassegnazione al fondo ammortamento titoli di Stato	Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti territoriali sono versati su appositi capitoli dello stato di previsione del bilancio.	La norma è collegata con le precedenti.
Art. 119 - Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici	La detrazione di legge si applica al 110%, per le spese documentate e rimaste a carico del cliente, effettuate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per: interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo (spesa max 60mila euro per il numero delle unità); interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione (classe A; max 30mila moltiplicato per il numero delle unità); interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (max 30mila euro). La detrazione è del 90% in caso di contemporanea cessione del credito ad una compagnia assicuratrice per la stipula di una polizza contro gli eventi calamitosi. Detrazione al 110% per gli impianti fotovoltaici (spesa max di 48.000 euro). Detrazione sempre al 110% per le colonnine di ricarica di veicoli elettrici. È anche ammessa l'opzione per la cessione del credito o per lo sconto (articolo 121). Sono previste sanzioni. Gli	La detrazione è ripartita fra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Oltre ai casi indicati, la detrazione maggiorata si applica anche a tutti gli altri casi previsti dagli articoli 14 e 16 (con delle limitazioni, in questo secondo caso) del decreto legge 63/2013. Le detrazioni spettano ai condomini, alle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di impresa, agli IACP, alle cooperative di abitazione. Nel complesso, il governo calcola oneri per poco più di 14 miliardi spalmati in dodici annualità dal 2020 al 2032. Il rafforzamento della detrazione può essere uno strumento utile per rimettere in moto i settori interessati dall'articolo che mira al miglioramento dell'efficienza energetica degli immobili. Ciò che deve chiaro è che siamo davanti ad una scelta di strategia industriale, destinata a favorire determinate filiere piuttosto che altre. Quindi, al netto della possibilità per le tante piccole imprese attive nelle ristrutturazioni edilizie di poter tornare ad operare, sarebbe utile calibrare gli interventi fiscali tenendo conto di quello che è il tessuto produttivo nazionale.

	oneri sono valutati in 62,2 milioni per il 2020, per poi crescere con l'impatto massimo previsto nel 2022 (3.239,2 milioni).	
Art. 120 – Credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro	È riconosciuto un credito di imposta in misura pari al 60% delle spese per investimenti per un massimo di 80mila euro sostenute nel 2020 per adeguare gli ambienti di lavoro alle prescrizioni sanitarie e alle misure di contenimento contro il Covid-19. Il credito di imposta è cumulabile ed è utilizzabile in dieci anni, esclusivamente in compensazione. Sono attesi dei decreti. Gli oneri sono valutati in 2 miliardi di euro.	Si tratta di una misura condivisibile che peraltro rafforza in maniera significativa quanto già previsto nel Cura Italia. Lo stanziamento è importante, ma potrebbe rivelarsi assolutamente insufficiente. Si ritiene peraltro che il credito andrebbe elevato al 100%. Il credito di imposta è riconosciuto soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.
Art. 121 - Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile	L'articolo introduce una disciplina in deroga, valida per il 2020 e il 2021, che permette di optare, invece dell'utilizzo diretto della detrazione, in maniera alternativa di un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e pari al massimo allo stesso, praticato dal fornitore che, poi, a sua volta provvede a recuperare lo sconto come credito di imposta (è ammessa l'ulteriore cessione), oppure trasformando la detrazione in credito di imposta, eventualmente cedibile. La norma si applica alle spese per recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, per recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, per l'installazione di impianti fotovoltaici o di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. I crediti di imposta sono utilizzati anche in compensazione; sono fruiti con la stessa ripartizione in quota annuale della detrazione. È prevista una attività di controllo e di eventuale recupero da parte della amministrazione. È atteso	La cessione del credito di imposta, senza particolari limitazioni, sembra quasi fornire una rappresentazione plastica di una sorta di circolazione monetaria parallela, rispetto a quella normale.

	un decreto direttoriale.	
Art. 122 - Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19	I soggetti elencati, che hanno oneri detraibili per interventi effettuati, possono optare per la cessione del credito a soggetti privati. Si tratta di titolari di botteghe e negozi, per locazione di immobili a uso non abitativo, per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale.	Si tratta di uno strumento già utilizzato in passato e che ha avuto un certo riscontro positivo nelle ristrutturazioni in edilizia.
Art. 123 - Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa	A decorrere dal 1° gennaio 2021, sono abrogate le clausole di salvaguardia su Iva e accisa.	Si tratta di un provvedimento atteso con la prossima legge di bilancio che il governo ha ora deciso di anticipare. L'aumento di Iva e accise avrebbe un impatto devastante sui consumi, già duramente provati dall'emergenza da Covid-19.
Art. 124 - Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19	Sono indicati una serie di prodotti e presidi medico sanitari connessi all'emergenza da Covid-19, alla cui cessione, fino al 31 dicembre 2020, non si applica l'Iva, con diritto alla detrazione d'imposta.	La misura ha oggi una previsione contenuta temporalmente; andrebbe quindi fatta una riflessione per ridurre l'Iva al minimo per tutti questi prodotti e per i dpi.
Art. 125 - Credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro in favore degli enti del terzo settore	Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.	Si tratta di una disposizione condivisibile, anche se rimane il grande limite dello stanziamento previsto e della esiguità del credito di imposta riconosciuto, non sufficiente a coprire i costi di una sanificazione costante, in alcuni settori più volte al giorno. Il presente articolo va a sostituire in particolare l'articolo 64 del dl 18/2020.
Art. 126 - Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi	L'articolo interviene prorogando i tempi di ripresa della riscossione al 16 settembre 2020. Il riferimento è agli articoli 18 e 19 del dl 23/2020 e agli articoli 61 e	Si continua a chiedere la moratoria sui versamenti o su parte di essi. Ad esempio, in materia previdenziale, è possibile prevedere la contribuzione

	62 del dl 18/2020. La ripresa dei versamenti è in unica soluzione o in quattro rate.	figurativa. Si chiede in alternativa una tempistica più ampia ed una rateizzazione in dodicesimi.
Art. 127 Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27	Sono apportate alcune modifiche agli articoli 61 e 62 del dl 18/2020, relativi ai versamenti sospesi e agli adempimenti e agli accertamenti riferiti alla verifica periodica dei misuratori fiscali, con sospensione fino al 31 maggio 2020. Detta sospensione si estende anche ad enti indicati, fra cui Coni, pro-loco, patronati (con limiti), onlus, società sportive dilettantistiche, associazioni religiose, partiti, sindacati, Anci.	Si tratta di una disposizione condivisibile che andrebbe però meglio calibrata rispetto alla tempistica.
Art. 128 - Salvaguardia del credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del Tuir, ovvero del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 2020, n. 21	La norma garantisce la fruizione del bonus di 80 euro fino al 30 giugno 2020 che diventa di 100 euro a decorrere dal 1° luglio 2020, anche nel caso in cui per effetto dell'emergenza da Covid-19 la persona ha subito una riduzione di reddito tale da comportare l'incapienza. Il bonus non percepito durante l'eventuale fruizione degli ammortizzatori sociali è erogato dal datore di lavoro a decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque in fase di conguaglio.	Si tratta di una disposizione utile e condivisibile che permette ai lavoratori dipendenti di accedere al bonus di 80 euro che, per effetto delle modifiche apportate con la legge di bilancio, diventa di 100 euro a decorrere dal 1° luglio 2020, anche in situazione di temporanea incapienza. A suo tempo, si erano espressi forti dubbi circa la sussistenza della copertura; oggi i dubbi aumentano per effetto della generalizzata riduzione di reddito che si è avuta in questi mesi.
Art. 129 – Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica	Le rate di acconto mensile per il periodo maggio 2020 a dicembre 2020 sono versate nella misura del 90% con conguaglio a marzo 2021.	I consumi di gas naturale e di energia elettrica nei settori produttivi e nelle attività economiche hanno conosciuto una contrazione durante il periodo del lockdown.
Art. 130 – Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa	Sono apportate alcune modifiche al dl 124/2019, che comportano lo spostamento di diverse scadenze in materia di accisa. Altri rinvii interessano il dlgs 594/1995.	Le misure rinviate hanno un impatto sulle imprese, ma anche sulla stessa amministrazione pubblica.
Art. 131 - Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa	La misura indica la data entro la quale i versamenti in materia di accisa sono da considerarsi tempestivi e quindi non soggetti a sanzioni o interessi di mora.	Da valutare la congruità dei termini indicati.
Art. 132 - Disposizioni in materia	I pagamenti delle accise sui	Non cambiano le scadenze, per

di pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici	prodotti immessi in consumo da aprile a agosto 2020 possono essere effettuati nella misura dell'80%.	cui vi è una oggettiva difficoltà, causa lockdown, per molti gestori di ottemperare alla richiesta.
Art. 133 - Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate	Le imposte previste dall'articolo 1, commi 652 e 676, della legge 160/2019 sono rinviate al 1° gennaio 2021.	Sono le due imposte meglio conosciute come Plastic tax e Sugar tax, introdotte con la legge di bilancio per l'anno in corso, che hanno suscitato notevoli polemiche per il loro impatto negativo sulle rispettive filiere. Al netto delle motivazioni anche condivisibili (riduzione dell'inquinamento da plastica e lotta all'obesità), si conferma il giudizio negativo sulle due imposte.
Art. 134 - Modifiche alla disciplina dell'IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche	Sono apportate alcune modifiche al dl 201/2011, per effetto delle quali per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta è dovuta nella misura massima di 14mila euro.	Si tratta della cosiddetta Ivafe, vale a dire l'imposta sul valore dei prodotti finanziari detenuti all'estero, introdotta con il decreto Salva-Italia.
Art. 135 - Disposizioni in materia di giustizia tributarie e contributo unificato	Sono apportate alcune modifiche ulteriori agli articoli dei decreti legge 18/2020, 23/2020, 119/2018 e 98/2011.	Gli interventi la sospensione di alcuni termini in materia di giustizia tributaria e la ripartizione in deroga delle somme del contributo unificato.
Art. 136 - Incentivi per gli investimenti nell'economia reale	Sono previsti degli incentivi fiscali per i piani di risparmio a lungo termine che investono in strumenti finanziari, in prestiti erogati alle imprese non quotate o in crediti alle medesime imprese.	Si tratta di una misura fiscale il cui impatto è oggi non valutabile, in quanto la decisione di investimento è influenzata da fattori diversi che vanno ben oltre al semplice incentivo fiscale.
Art. 137 - Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati	Sono individuate le nuove scadenze entro le quali si deve procedere alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate e il versamento delle relative imposte.	Si tratta di una misura fiscale; l'aliquota sostitutiva è stabilita nella misura dell'11%.
Art. 138 - Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020	Sono abrogate alcune norme contenute in precedenti provvedimenti, compreso il dl 18/2020.	I termini per l'approvazione degli atti deliberativi su Tari e Imu sono spostati al 31 luglio 2020.
Art. 139 - Rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo da	La norma è volta ad introdurre nelle convenzioni fra ministero dell'economia e agenzie fiscali di	È difficile immaginare un sensibile miglioramento dei servizi, laddove vi è la previsione che il



parte dei contribuenti e orientamento dei servizi offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19	specifici obiettivi per ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza offerti ai contribuenti, anche con fruizione online, e per migliorare i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali ai cittadini e alle imprese.	tutto debba avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, anche ammettendo il recupero e il superamento di sacche di inefficienza.
Art. 140 - Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri	Viene introdotta una disciplina transitoria (fino al 1° gennaio 2021) sulla trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.	La norma, di fatto, posticipa dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 l'obbligo di dotarsi di un registratore telematico o di utilizzare la procedura via web, condizioni per evitare le sanzioni di legge.
Art. 141 - Lotteria dei corrispettivi	La cosiddetta lotteria dei corrispettivi decorre dal 1° gennaio 2021 anziché dal 1° luglio 2020.	Si tratta di una misura che supera eventuali discrepanze che potrebbero essere causate dalla difficoltà per gli esercenti di dotarsi dei necessari strumenti.
Art. 142 - Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA	Vengono rinviati al 1° gennaio 2021 gli effetti dell'articolo 4 del dlgs 127/2015, modificato dall'articolo 16 del dl 124/2019.	Il riferimento è alla sperimentazione con la quale l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti alcuni documenti come i registri Iva, la liquidazione periodica Iva e la dichiarazione annuale Iva.
Art. 143 - Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche	La procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche si applica a decorrere dalle fatture inviate dal 1° gennaio 2021.	Il riferimento è ad una norma contenuta nel dl 34/2019.
Art. 144 - Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni	È indicata la tempistica nel rispetto della quale i versamenti previsti sono considerati tempestivi e quindi privi di sanzioni.	Si tratta di somme richieste in seguito ad accertamenti; è individuata la data del 30 settembre 2020, con possibile rateizzazione.
Art. 145 - Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo	Per il 2020, non si dà luogo, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, alla compensazione fra credito di imposta e debito iscritto a ruolo.	La norma dovrebbe segnare un punto a favore delle imprese e dei contribuenti in generale, in quanto ammette il rimborso senza compensazione.
Art. 146 - Indennità requisizione strutture alberghiere	Viene ridefinita la procedura con la quale viene riconosciuta l'indennità prevista dall'articolo 6, comma 8, del dl 18/2020, riconosciuta nei casi di requisizione di strutture alberghiere per attività connesse al Covid-19.	La norma andrebbe anche condivisa con gli organismi di rappresentanza del settore alberghiero, in forte crisi economica per le misure di contenimento da Covid-19.
Art. 147 - Incremento del limite annuo dei crediti compensabili	A decorrere dal 2020, il limite annuo dei crediti compensabili	Il riferimento è all'articolo 34, comma 1, della legge 388/2000,



tramite modello F24	tramite modello F24 è stabilito in un milione di euro.	che fissava la soglia ad un miliardo di lire (516mila euro circa), elevata a 700mila euro a decorrere dal 2020.
Art. 148 - Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)	Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021 sono apportate alcune modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale con lo scopo di evitare l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi attraverso la massima valorizzazione delle informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria.	Sarebbe da valutare, in luogo delle modifiche, la sospensione della disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale in considerazione della gravissima crisi che si è venuta a generare con la chiusura delle attività produttive e commerciali e con la difficile ripartenza, con le regole di distanziamento molto stringenti.
Art. 149 - Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta	La proroga degli atti indicati in rubrica si applica fino al 16 settembre 2020 a tutti i termini di versamento in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020. Va al 16 settembre 2020 il termine finale per il ricorso di primo grado innanzi alle commissioni tributarie. Le norme si applicano anche alle somme rateali; i versamenti ripartono dal 30 settembre 2020 (anche in cinque rate).	Il riferimento è ad atti e norme diverse; da capire se la tempistica è in linea con la reale situazione della nostra economia.
Art. 150 - Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto	Sono inseriti dei commi all'articolo 10 del dpr 917/1986, relativamente a somme indebitamente percepito.	Si tratta di una disposizione che ha una portata strutturale, non connessa all'emergenza da Covid-19.
Art. 151 - Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività iscrizione ad albi e ordini professionali	Viene prorogato al 31 gennaio 2021 il termine finale della sospensione della licenza o della autorizzazione amministrativa all'esercizio di una attività o all'iscrizione ad albi e ordini professionali. Sono previste delle esclusioni all'applicazione della norma in caso di specifiche violazioni.	La norma fa riferimento all'articolo 67, comma 1, del dl 18/2020.
Art. 152 - Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni	Fino al 31 agosto 2020, sono sospesi i pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni.	Sarebbe utile tempo maggiore in considerazione della forte riduzione del reddito che ha investito il lavoro dipendente e che si rifletterà anche nei prossimi mesi.

<p>Art. 153 - Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973</p>	<p>Nel periodo di sospensione indicato dall'articolo 68 del dl 18/2020, il debitore nei confronti della pubblica amministrazione, per un importo pari ad almeno 5mila euro, può comunque ricevere il pagamento di eventuali somme di cui è creditore.</p>	<p>Si tratta di una norma collegata alla emergenza da Covid-19, volta ad assicurare comunque un minimo di liquidità.</p>
<p>Art. 154 - Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione</p>	<p>L'attività dell'agente della riscossione è sospesa fino al 31 agosto 2020.</p>	<p>Il dl 18/2020 indica il 31 maggio 2020.</p>
<p>Art. 155 - Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022</p>	<p>È prevista una integrazione del contributo per assicurare la continuità operativa dell'Agenzia delle entrate – Riscossione.</p>	<p>Il contributo è di 300 milioni di euro.</p>
<p>Art. 156 - Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019</p>	<p>È prevista una procedura per accelerare il riparto delle risorse 2019 relative al cinque per mille.</p>	<p>L'erogazione del contributo dovrebbe avvenire entro il 31 ottobre 2020.</p>
<p>Art. 157 - Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali</p>	<p>Si definisce la procedura in deroga per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione, di rettifica e di liquidazione: emissione entro il 31 dicembre 2020 e notifica fra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021. Sono attesi dei provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.</p>	<p>L'articolo interviene anche sui termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento.</p>
<p>Art. 158 - Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione</p>	<p>Il riferimento è all'articolo 83 del dl 18/2020 che si intende cumulabile con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione.</p>	<p>Si tratta di una misura che interessa la giustizia tributaria.</p>
<p>Art. 159 - Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730</p>	<p>i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate all'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013 anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio</p>	<p>La norma vale per il periodo d'imposta 2019.</p>
<p>Art. 160 - Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal</p>	<p>Il termine per la contestazione in caso di inottemperanza alle norme sulla iscrizione al catasto è</p>	<p>Si tratta del sisma dell'Italia centrale e di quello a Casamiccioli.</p>

sisma 2016 e 2017	prorogato al 31 dicembre 2021.	
Art. 161 - Proroga del pagamento dei diritti doganali	I pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data del 1° maggio 2020 ed il 31 luglio 2020, sono prorogati di sessanta giorni, senza applicazione di sanzioni ed interessi	È prevista una istanza da parte del titolare del conto di debito ed è connessa alle gravi difficoltà di carattere economico o sociale.
Art. 162 - Rateizzazione del debito di accisa	Sono apportate alcune modifiche al dlgs 504/1995.	La norma è connessa alle difficoltà economico da Covid-19.
Art. 163 - Proroga in materia di tabacchi	Gli importi contabilizzati ad aprile e maggior 2020 possono essere versati entro il 31 ottobre 2020.	Sono previsti degli interessi.
Art. 164 - Valorizzazione del patrimonio immobiliare	Si amplia la portata dell'articolo 33 del dl 98/2011; sono apportate alcune integrazioni e modifiche all'articolo 3-bis del dl 351/2001 e all'articolo 306 del dlgs 66/2010.	La valorizzazione del patrimonio immobiliare interessa anche regioni, province e comuni.
Art. 165 - Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione	Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto legge, a concedere la garanzia dello Stato su passività di nuova emissione delle banche italiane, fino ad un valore nominale di 19 miliardi di euro.	Il sistema bancario nazionale è stato chiamato più volte in causa dal governo sia per quanto concerne l'erogazione di prestiti alle imprese sia per le anticipazioni della cassa integrazione in deroga, in entrambi i casi, per la verità, con alterne fortune.
Art. 166 - Condizioni	La concessione della garanzia di cui all'articolo 1, comma 1, è effettuata sulla base della valutazione caso per caso da parte dell'Autorità competente. La banca deve comunque avere un patrimonio netto positivo, pur avendo bisogno di liquidità.	Sono indicate le condizioni per accedere alla garanzia.
Art. 167 - Rinvio al decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15	La procedura per la concessione delle garanzie alle banche fa riferimento anche al dl 237/2016.	Il richiamato decreto legge trova applicazione per le condizioni non previste sopra.
Art. 168 - Ambito di applicazione	Il presente capo trova applicazione per le banche con attività fino a 5 miliardi di euro, sottoposte a liquidazione coatta amministrativa dopo l'entrata in vigore del presente decreto legge.	Sono escluse le banche di credito cooperativo. Non si evince un diretto collegamento con l'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Art. 169 - Sostegno pubblico	Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere il sostegno pubblico alle operazioni di trasferimento a una	Sono indicati gli strumenti che il Ministro per l'economia può utilizzare a sostegno di una eventuale procedura di

	<p>banca acquirente di attività e passività, di azienda, rami d'azienda nonché di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco della banca in liquidazione coatta amministrativa (cosiddetto Compendio ceduto). Gli oneri sono quantificati in 100 milioni. La procedura è sottoposta a parere della Commissione Ue.</p>	<p>trasferimento. In linea generale, si possono fare due considerazioni: la prima è relativa all'importanza della stabilità del sistema bancario; l'altra riguarda i margini di discrezionalità messi in mano al Ministro dell'economia che non sembra doversi bilanciare con altri soggetti, se non con la Commissione europea che interviene peraltro sullo strumento e non sulla discrezionalità delle scelte.</p>
Art. 170 - Cessione del compendio	<p>Se le offerte vincolanti per l'acquisto del Compendio ceduto prevedano quale condizione la concessione di misure di sostegno pubblico, la Banca d'Italia le trasmette al Ministero dell'economia, tenendo conto di alcuni principi (situazione patrimoniale; assenza di rapporti di controllo; autorizzazione a svolgere attività bancaria; assenza di altre condizioni ostative) e nei casi in cui sia richiesta la garanzia pubblica.</p>	<p>Spetta alla Banca d'Italia effettuare l'istruttoria sulle offerte vincolanti, sulla base dei principi indicati nel presente articolo. Ciò non toglie nulla, però, all'osservazione relativa alla eccessiva discrezionalità del Ministro dell'economia.</p>
Art. 171 - Concessione del sostegno	<p>Il Ministro dell'economia, tenuto conto delle attestazioni fornite dalla Banca d'Italia e selezionando l'eventuale proposta (in caso di più proposte) che minimizza il sostegno pubblico, può disporre le misure di sostegno. È previsto un controllo preventivo da parte della Corte dei conti sul decreto ministeriale. In favore del ministero dell'economia è disposto un credito di regresso. L'eventuale concentrazione che deriva dall'acquisizione si intende autorizzata per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale.</p>	<p>Anche questo articolo rafforza la convinzione della eccessiva discrezionalità in mano al Ministro dell'economia, il quale, infatti, dopo le attestazioni fornite dalla Banca d'Italia può e non deve disporre le misure di sostegno pubblico.</p>
Art. 172- Altre disposizioni	<p>Sugli atti relativi alle cessioni si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. Sono richiamate altre norme.</p>	<p>L'articolo è a completamento della procedura.</p>
Art. 173 - Relazioni alla	<p>Il Ministro dell'economia</p>	<p>La previsione di una relazione</p>

Commissione europea	relaziona annualmente alla Commissione europea sul funzionamento del regime di aiuti di Stato in materia bancaria.	annuale non cambia la percezione relativamente alla discrezionalità in capo al Ministero dell'economia.
Art. 174 - Disposizioni di attuazione	Il Ministro dell'economia può emanare disposizioni di attuazione del presente capo.	
Art. 175 - Disposizioni finanziarie	Si richiama la copertura della misura.	
Art. 176 - Tax credit vacanze	<p>Ai nuclei familiari con Isee non superiore a 40mila euro, è riconosciuto, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed &amp; breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva un credito, utilizzabile nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2020, da un solo componente per nucleo familiare, nella misura di 500 euro per nucleo familiare (300 euro in caso di nucleo di due persone; 150 euro per i singoli). Sono previste delle condizioni: fruizione in unica soluzione; corrispettivo documentato da fattura elettronica o documento commerciale; il pagamento è diretto, senza l'ausilio di piattaforme o portali diversi da agenzie di viaggio e tour operator. Il credito è fruibile per l'80% sono forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% sotto forma di detrazione di imposta. Al fornitore dei servizi, il credito è rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione (è, però, ammessa cessione a fornitori, altri soggetti privati e istituti di credito o intermediari finanziari). Sono previsti oneri per 1.677,2 milioni</p>	<p>Si tratta di una norma sicuramente condivisibile nelle finalità – peraltro richiesta anche da questa organizzazione sindacale a sostegno del turismo che, si ricorda, rappresenta un bacino occupazionale di decisiva importanza per il nostro Paese – ma che presenta dei limiti evidenti che andrebbero superati. Il primo è sicuramente la questione della platea delle imprese beneficiarie, che la norma limita alle imprese turistico ricettive, compresi gli agriturismi e i bed e breakfast. Resterebbero esclusi, quindi, gli stabilimenti balneari, i ristoranti, i parchi acquatici e tematici, tutte imprese che operano nel turismo e che occupano centinaia di migliaia di dipendenti. Anche l'esclusione dei portali andrebbe meglio calibrata. Molte aziende di promozione del turismo locali, da tempo, forniscono piattaforme centralizzate di prenotazione online, senza scopo di lucro, come invece accade con portali che operano su base internazionale. Le piattaforme locali, verosimilmente, avranno un ruolo crescente alla luce delle nuove regole sul distanziamento sociale che impongono la prenotazione obbligatoria. Il sistema del credito di imposta, inoltre, favorisce i soggetti più grandi a scapito di quelli più piccoli. Nel complesso, la norma sembra destinata a favorire principalmente le</p>

		<p>vacanze di lunga durata al mare o in montagna, piuttosto che quelle nelle città d'arte, di minore durata. Inoltre la misura andrebbe sostenuta con una modalità diversa dal credito di imposta. Infatti solo le attività più solide finanziariamente potranno permettersi di anticipare il bonus mentre le piccole attività, a cominciare da quelle a conduzione familiare, non potranno farlo. È facilmente prevedibile che si creeranno tensioni tra ospiti ed operatori che non accetteranno tale credito. Da valutare l'effettiva capienza del fondo: si stimano fra 3,4 e i 4 milioni di nuclei familiari coperti.</p>
<p>Art. 177 - Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico</p>	<p>Sono esenti dalla prima rata IMU gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali; gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed &amp; breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.</p>	<p>La dotazione del fondo per il ristoro nei confronti dei comuni interessati appare inferiore ai mancati introiti da parte dei comuni, ferma restando la condivisione della disposizione. Oneri previsti per la misura: 205,45 milioni.</p>
<p>Art. 178 - Fondo turismo</p>	<p>È istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto,</p>	<p>Quando le imprese del settore hanno chiesto l'istituzione di un fondo per il turismo, difficilmente avevano in mente il contenuto del presente articolo.</p>

	ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive	
Art. 179 - Promozione turistica in Italia	È istituito il “Fondo per la promozione del turismo in Italia”, con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020. Sono apportate delle modifiche alle norme relative al funzionamento dell’Enit – Agenzia nazionale del turismo.	In assenza del decreto attuativo, è impossibile dare un giudizio sull’articolo. Le modifiche apportate alla disciplina dell’Enit sembrano andare oltre la contingente gestione dell’emergenza da Covid-19.
Art. 180 - Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell’imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia	Nell’anno 2020 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno in conseguenza dell’adozione delle misure di contenimento del Covid-19.	È atteso un decreto attuativo, per quello che comunque viene definito un ristoro parziale in favore dei comuni.
Art. 181 - Sostegno delle imprese di pubblico esercizio	È previsto un esonero dal pagamento dell’occupazione del suolo pubblico dal 1° maggio al 31 ottobre 2020; le domande per l’ampliamento dello spazio sono presentate in via telematica. Ai soli fini del distanziamento connesso al Covid-19, l’installazione di strutture temporanee non è subordinata agli articoli 21 e 146 del dlgs 42/2004; è altresì disapplicato il limite temporale (art 6, dpr 380/2001). È istituito un fondo per le minori entrate dei comuni con una dotazione di 127,5 milioni.	Si introduce una disposizione temporanea valida fino al 31 ottobre sull’occupazione di suolo pubblico. È evidente che detta previsione andrà verificata nel corso dei mesi in ragione della evoluzione della curva epidemiologica e tenendo conto di fattori diversi, che vanno dal sostegno delle attività produttive alla tutela del patrimonio artistico, paesaggistico, culturale, ambientale.
Art. 182 - Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico	È istituito un fondo a sostegno delle agenzie di viaggio e i tour operator. È previsto il proseguimento delle attività da parte dei gestori che usano beni del demanio marittimo. La dotazione del fondo è di 25 milioni di euro.	Si tratta di valutare con attenzione il sostegno economico, come pure l’estensione della durata delle concessioni demaniali.
Art. 183 - Misure per il settore cultura	Sono apportate alcune modifiche all’articolo 89 del dl 18/2020 sulla dotazione e la suddivisione del	La dotazione del fondo passa da 130 a 245 milioni, di cui 145 per la parte corrente. La grande

	<p>fondo per il settore cultura da 245 milioni, con possibile incremento di altri 50 milioni dal fondo sviluppo e coesione. Presso il ministero, è istituito un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione di 210 milioni di euro, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. Il fondo interessa anche spettacoli, fiere, congressi e mostre annullate. È autorizzata una spesa di 100 milioni per il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura. Viene indicato il criterio per la ripartizione della quota del fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche. È prevista l'erogazione di un anticipo pari all'80% di quanto erogato nel 2019 per gli altri organismi finanziati a valere sul fondo unico per lo spettacolo. Gli organismi dello spettacolo dal vivo, dopo aver fruito degli ammortizzatori di nove settimane previste dal dl 18/2020, possono integrare il reddito dei propri dipendenti, utilizzando le risorse loro erogate per il 2020. Il ministero può adottare propri decreti. Parma è capitale italiana della cultura 2020 e 2021. L'Art bonus è esteso anche ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti. Il ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo realizza una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli. Viene estesa al 30 settembre 2020, la sopravvenuta impossibilità che dà luogo al rimborso del biglietto o alla fornitura di un voucher.</p>	<p>incognita è comunque rappresentata dalla tempistica di erogazione dei contributi, stante la drammatica carenza di liquidità che colpisce il settore, il quale, come noto, si alimenta spesso grazie agli ingressi quotidiani.</p>
Art. 184 - Fondo cultura	È istituito, nello stato di previsione del Ministero per i	La dotazione del fondo può essere incrementata dall'apporto di



	beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale.	soggetti privati. La norma non è immediatamente riconducibile al Covid-19.
Art. 185 - Sostegno di artisti, interpreti ed esecutori	I commissari liquidatori dell'Imaie presentano il bilancio, indicando l'entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori	L'Imaie è l'Istituto per la tutela dei diritti degli artisti, interpreti e esecutori.
Art. 186 - Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari	È apportata una modifica valida per il solo 2020 alla disciplina sul credito di imposta per gli investimenti pubblicitari.	I parametri sono dati dal 50% e dal tetto di 60 milioni. La raccolta pubblicitaria ha subito in questi mesi una significativa battuta d'arresto.
Art. 187 - Regime di forfetizzazione delle rese dei giornali	Viene rivista l'aliquota Iva sulle rese dei giornali.	La norma trova applicazione per il 2020, con il 95% in luogo dell'80%.
Art. 188 - Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali	È previsto un credito di imposta dell'8% sull'acquisto della carta per un ammontare massimo di 24 milioni.	Il riferimento per il calcolo del credito di imposta è riferito alla spesa 2019 e trova applicazione per il solo 2020.
Art. 189 Bonus una tantum edicole	Alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro. È atteso un decreto ministeriale.	Il limite di spesa è fissato in 7 milioni di euro. Secondo le stime di Unioncamere, in Italia sono attive 14.626 edicole. Lo stanziamento permette una copertura massima di 14 mila posizioni. Lo stanziamento andrebbe incrementato.
Art. 190 - Credito d'imposta per i servizi digitali	Alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività.	Il credito di imposta è riconosciuto per il 2020 nel limite di spesa di 8 milioni. Si osserva come la misura non risolve la questione liquidità, lamentata dalla stragrande maggioranza delle imprese di tutti i settori produttivi, né sostiene gli investimenti che si vogliono fare ora, ma valorizza quanto già fatto lo scorso anno.
Art. 191 - Procedura straordinaria	Si dispone una procedura	La misura dovrebbe servire ad

semplificata per l'accesso ai contributi diretti per l'editoria	semplificata per il pagamento del rateo del contributo all'editoria, fermo restando la verifica di regolarità previdenziale e fiscale in sede di saldo.	accelerare il pagamento del contributo 2019.
Art. 192 - Differimento termine per procedura di riequilibrio INPGI	La procedura di riequilibrio dell'Inpgi è posticipata al 31 dicembre 2020 dal 31 dicembre 2020.	L'Inpgi è la cassa previdenziale dei giornalisti.
Art. 193 - Contribuzione figurativa per giornalisti ammessi a cassa integrazione in deroga	Ferma restando l'erogazione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga a carico dell'INPS, per i giornalisti dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), la relativa contribuzione figurativa è accreditata presso l'INPGI.	Si tratta di una norma tecnica che incide sul montante contributivo dei giornalisti iscritti all'Inpgi.
Art. 194 - Proroga degli affidamenti dei servizi di informazione primaria	I contratti stipulati dalla Presidenza del consiglio dei ministri con le agenzie di stampa sono prorogati al 30 giugno 2021.	Si osserva come il settore delle agenzie di stampa stia vivendo un momento di forte tensione sotto il profilo occupazionale per cui è necessario immaginare dei provvedimenti ad hoc.
Art. 195 - Fondo emergenze emittenti locali	È previsto uno stanziamento di 50 milioni a favore delle emittenze radiotelevisive locali, con contributi erogati dal Mise.	Il contributo dovrebbe arrivare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, vale a dire, verosimilmente non prima della metà di agosto, tempi oggettivamente troppo ampi.
Art. 196 - Interventi a favore delle imprese ferroviarie	Al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale è riconosciuto un indennizzo, pari ad euro 115 milioni di euro, a valere sui mesi di marzo e aprile; viene altresì rideterminato il canone di utilizzo delle infrastrutture per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2020, tenendo conto della percentuale di riempimento medio. La dotazione è di 155 milioni.	Da valutare la congruità dello stanziamento, anche in rapporto a quello che sono le norme sul distanziamento che via via saranno adottate, le quali sono destinate ad incidere sull'utilizzo della infrastruttura.
Art. 197 - Ferrobonus e Marebonus	È autorizzata una spesa complessiva di 50 milioni di euro per il 2020 a favore di contributi per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, potenziando i porti.	Il riferimento è alle misure contenute nella legge 208/2015
Art. 198 - Istituzione fondo	È istituito presso il Ministero	Si tratta di una misura

<p>compensazione danni settore aereo</p>	<p>delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020, per la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali. L'accesso al fondo è subordinato all'applicazione del Ccnl del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.</p>	<p>condivisibile che rappresenta, però, soltanto un parziale ristoro per le enormi perdite di queste settimane, con il 95% e più degli aeromobili a terra. Condivisibile il vincolo della applicazione del Ccnl di riferimento.</p>
<p>Art. 199 - Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi</p>	<p>L'articolo definisce le misure che le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro possono adottare per fronteggiare le conseguenze sul settore portuale derivanti dall'emergenza da Covid-19. Fra le misure, la possibilità di ridurre i canoni concessori (6 milioni) e di devolvere gli avanzi di bilancio al gestore al fine di erogare una indennità fino a 60 euro al giorno ai lavoratori per le minori giornate di lavoro rispetto al 2019, con un tetto di spesa di 2 milioni di euro. Sono altresì prorogate di due anni le autorizzazioni circa la fornitura del lavoro portuale temporaneo. È previsto il riconoscimento di un indennizzo alla società adibita alle procedure di ormeggio (disponibili 24 milioni di euro). È ammesso l'utilizzo temporaneo di aree e banchine per finalità diverse rispetto a quelle previste dai piani regolatori.</p>	<p>Il settore della portualità ha sofferto in maniera particolare per la riduzione dei volumi di traffico. Fa rafforzata la dotazione del fondo per il riconoscimento dell'indennità in favore dei dipendenti, compresi quelli temporanei.</p>
<p>Art. 200 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale</p>	<p>Presso il Mit, è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro a compensare il calo dei passeggeri nel periodo 23 febbraio – 31 dicembre 2020; il fondo è anche destinato alla copertura di quanto previsto in un successivo articolo sugli oneri del servizio di trasporto pubblico locale e regionale. È atteso un decreto ministeriale. In ragione</p>	<p>Il trasporto pubblico locale è chiamato a svolgere un ruolo decisivo nell'assicurare la mobilità delle persone nel rispetto delle norme di contenimento della diffusione del Covid-19. Sono tante le questioni aperte, dal ristoro per il crollo dei passeggeri al ristoro di coloro che hanno sottoscritto degli abbonamenti annuali non utilizzati per almeno</p>

	<p>delle misure di contingentamento da Covid-19, non si applicano le sanzioni sulla riduzione del trasporto ferroviario su lunga percorrenza e per i servizi interregionali indivisi. Le erogazioni delle regioni sono effettuate in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. È prevista una erogazione da parte degli enti competenti in misura non inferiore all'80% al 31 agosto 2020. Fino al 31 dicembre 2024, non si applicano le norme sul cofinanziamento di mezzi. Fino al 30 giugno 2021, una quota del 5% delle risorse può essere utilizzato per l'attrezzaggio dei parchi mezzi in ottemperanza alle norme sul contrasto al Covid-19.</p>	<p>due mesi, dalle procedure di sanificazioni che comportano costi molto significativi al rinnovo e al rafforzamento del parco mezzi. La dotazione iniziale del fondo non appare quindi sufficiente ad assicurare tutti questi obiettivi.</p>
<p>Art. 201 Incremento Fondo salva-opere</p>	<p>Il cosiddetto fondo salva-opere, in favore di sub-appaltatori, sub-affidatari e sub-fornitori, è incrementato di 40 milioni di euro.</p>	<p>Il riferimento è all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.</p>
<p>Art. 202 - Trasporto aereo</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche all'articolo 79 del dl 18/2020 che prevede la costituzione di una nuova società interamente controllata dal ministero dell'economia oppure da una società a prevalente partecipazione pubblica, anche indiretta, per la gestione del trasporto aereo di persone e merci. Il Mef, di concerto con i ministeri dei trasporti, dello sviluppo economico e del lavoro, emana un decreto che rappresenta l'atto costitutivo della società, definendo l'oggetto sociale e il capitale, con il Mef autorizzato a partecipare al medesimo con un apporto complessivo di 3 miliardi di euro, da versare anche in più fasi. È prevista la redazione di un piano industriale, la stipula di un contratto di servizio di durata quinquennale. Per l'attuazione di</p>	<p>Il presente articolo torna sulla disposizione del Cura Italia passata per nazionalizzazione di Alitalia. Le modifiche apportate sembrano rafforzare, almeno sulla carta, l'impegno del ministero dell'economia, anche occorre osservare come, per altro canto, la dotazione prevista nel Cura Italia si riduce. Quindi da una parte vi è un impegno forte – fino a 3 miliardi di euro – dall'altra, però, tale impegno è per così dire ancora non definito nella scansione temporale, cosa che evidentemente preoccupa.</p>

	quanto previsto è istituito un fondo presso il Mise di 350 milioni.	
Art. 203 - Trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo	I vettori e le imprese che operano e impiegano personale sul territorio italiano e sono assoggettate a concessioni e altro (normativa Easa e Enac) applicano trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. I vettori devono adeguarsi entro 90 giorni. Per ottenere il rilascio delle concessioni e altro, i vettori devono dichiarare il rispetto di tale principio; è prevista una sanzione da 5mila a 15mila euro per addetto, con l'80% delle somme destinate al fondo di solidarietà di categoria.	L'articolo sancisce un principio molto importante sul versante delle retribuzioni nel trasporto aereo che devono essere quelle definite nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento. La norma chiude l'annosa questione del contenzioso fra Ryanair e lo Stato sul contratto collettivo applicato. Si osserva come la norma faccia riferimento ai soli trattamenti retributivi, senza specificare cosa si intenda con questo termine e non intervenendo su tutti gli altri aspetti normativi, dall'orario alle ferie, passando per i permessi.
Art. 204 - Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo	A decorrere dal 1° luglio 2021, le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco sono riversate, nella misura del 50 per cento, alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS e nella restante misura del 50 per cento sono destinate ad alimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Gli oneri sono quantificati in 65,7 per il 2021.	L'emergenza epidemiologica ha provocato un crollo dei voli quasi totale, per cui le stesse entrate sui diritti di imbarco si sono ridotte sensibilmente, fino quasi ad annullarsi fra marzo e maggio e con una prospettiva di lento recupero soltanto da giugno inoltrato e da luglio. La previsione del 50% dei diritti di imbarco da destinare al fondo di solidarietà non appare quindi sufficiente, ricordando peraltro come dal 1° gennaio tutti i diritti sono incamerati dall'Inps.
Art. 205 - Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori	L'articolo prevede la proroga della efficacia delle convenzioni sui collegamenti con le isole maggiori e minori in regime di servizio pubblico.	La proroga è fino a massimo dodici mesi successivi alla scadenza dello stato di emergenza dichiarato il 31 gennaio 2020.
Art. 206 - Interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici	È prevista la nomina di un commissario straordinario per la definizione degli interventi urgenti per il ripristino e la messa	Si fa riferimento alle tratte autostradali Roma-L'Aquila-Teramo e alla diramazione Torano-Pescara, gestite dalla

del 2009, 2016 e 2017	in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017	società Strada dei Parchi.
Art. 207 – Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici	La norma prevede, al determinarsi di una serie di condizioni, la possibilità di anticipare l'importo previsto dall'articolo 35, comma 18, del dlgs 50/2016 fino al 30%.	La possibilità di anticipare fino al 30% è connessa alla effettiva disponibilità di risorse.
Art. 208 - Disposizioni per il rilancio del settore ferroviario	È previsto lo stanziamento di 2 milioni di euro per il 2020 da destinare alla formazione del personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci. Rete Ferroviaria Italiana è autorizzata ad utilizzare 25 milioni per il 2020 e 15 milioni per il 2021 per un progetto di fattibilità con il potenziamento, con caratteristiche Av/Ac, delle direttrici ferroviarie Salerno-Reggio Calabria, Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia e Genova-Ventimiglia. Rfi è autorizzata ad utilizzare risorse del medesimo fondo di cui sopra anche per la realizzazione della Variante di Riga e per la realizzazione del collegamento Bergamo-aeroporto di Orio al Serio, in tempo utile per le Olimpiadi invernali 2026. 2 milioni per il 2020 sono destinati ad interventi urgenti dopo il crollo del ponte sul fiume Magra per il raddoppio selettivo della linea Pontremolese (Parma – La Spezia).	La necessità di rafforzare la dotazione infrastrutturale del Paese, anche sul versante del trasporto ferroviario, non è una questione di oggi né qualcosa di strettamente collegato all'emergenza da Covid-19. Le misure adottate, per quanto condivisibili nello spirito, non sembrano in condizione di imprimere la necessaria svolta, soprattutto nel Mezzogiorno, dove lo studio di fattibilità è un primo atto, al quale ne dovranno seguire tanti altri a stretto giro di posta.
Art.209 - Misure a tutela del personale e dell'utenza dei servizi di motorizzazione e del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche	È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposito fondo con dotazione pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la dotazione di dispositivi di protezione individuali e a tutela degli utenti degli Uffici della	Si tratta di due disposizioni condivisibili, rispetto alle quali sarà comunque necessario valutare la congruità degli stanziamenti. Lo svolgimento degli esami per il conseguimento della patente di guida è operazione complessa, per cui andrebbe valutato anche un

	<p>motorizzazione. 345mila euro sono invece destinati ad assicurare la continuità dei sopralluoghi nei cantieri da parte del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche.</p>	<p>contributo specifico per le autoscuole.</p>
<p>Art.210 - Disposizioni in materia di autotrasporto</p>	<p>È incrementata di 20 milioni di euro la dotazione del fondo in favore delle imprese del trasporto su gomma. I consorzi versano le somme incassate e rimaste nella loro disponibilità relative alla riduzione del pedaggio autostradale e non riversate agli aderenti al consorzio; stessa cosa anche per le eventuali riduzioni 2019.</p>	<p>Si tratta di una disposizione che da una parte incrementa la dotazione complessiva, dall'altra, però, tende a recuperare quanto non riservato agli aderenti a consorzi, cooperative e altro.</p>
<p>Art.211 - Misure per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto e per il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari</p>	<p>È autorizzata una spesa di 2.230.000 di euro per il 2020, di cui 1.550.000 per sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione individuale e 360mila per lo straordinario del corpo delle Capitanerie di porto. È ammesso l'affido di strutture militari a privati tramite apposite convenzioni.</p>	<p>La norma parla soltanto di valorizzazione degli immobili e non del loro utilizzo prioritario.</p>
<p>Art.212 - Rinnovo parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano nel Comune di Taranto</p>	<p>Per il rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano, sono attribuiti al comune di Taranto 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021.</p>	<p>Le misure rappresentano una anticipazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile; le risorse non sono quindi aggiuntive.</p>
<p>Art.213 - Finanziamento del sistema bus rapidtransit</p>	<p>È autorizzata la spesa di 130 milioni di euro in favore del comune di Taranto per la realizzazione di un sistema innovativo di bus rapidtransit.</p>	<p>La misura, potenziando il trasporto pubblico locale, potrebbe contribuire a ridurre l'impatto dell'inquinamento ambientale.</p>
<p>Art.214 - Contributo straordinario a compensazione dei minori incassi ANAS</p>	<p>È autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di compensare A.N.A.S. S.p.A. della riduzione delle entrate relative all'anno 2020. È autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2020 e di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di</p>	<p>L'articolo prevede due misure: un contributo a favore dell'Anas e un altro a sostegno delle imprese del servizio ferroviario non soggetto ad obbligo di servizio pubblico.</p>

	<p>passaggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico.</p>	
<p>Art.215 - Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL</p>	<p>I pendolari, titolari di un abbonamento al trasporto pubblico locale o ferroviario, in corso di validità durante il periodo di blocco definito con i decreti legge 6/2020 e 19/2020, previa autocertificazione dell'avvenuta impossibilità di utilizzare detto abbonamento, possono procedere alla richiesta di ristoro; il vettore può optare, entro quindici giorni dalla comunicazione, all'emissione di un voucher o al prolungamento della durata dell'abbonamento.</p>	<p>Si tratta di una soluzione che permette di dare un ristoro agli abbonati, salvaguardando la liquidità delle aziende del trasporto pubblico locale. Andrebbe comunque valutata la possibilità di indicare da parte dell'utente la modalità di ristoro; questo perché, è di tutta evidenza che un lavoratore potrebbe essere interessato ad un allungamento della validità dell'abbonamento, mentre uno studente ad avere un voucher.</p>
<p>Art.216 - Disposizioni in tema di impianti sportivi</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche all'articolo 95 del dl 18/2020; la sospensione del versamento dei tributi, contributi ed altro è sospesa fino al 30 giugno 2020, con recupero a partire dal 31 luglio 2020, in unica soluzione o in quattro rate. È possibile la revisione dei rapporti concessori in scadenza entro il 31 luglio 2023. La sospensione delle attività per legge è sempre valutata quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, con il diritto del conduttore ad una riduzione del canone locatizio da marzo 2020 a luglio 2020 pari al 50% del canone contrattualmente stabilito. Gli abbonati a palestre e piscine ed altro possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato; il gestore, in alternativa al rimborso, può rilasciare un voucher di pari valore utilizzabile entro un anno.</p>	<p>Il settore è fra i più colpiti dalle regole relative al distanziamento, cosa che creerà notevoli problemi nella gestione delle strutture nei prossimi mesi. Condivisibili le misure, anche se andrebbe previsto un contributo a fondo perduto ed un rafforzamento del sostegno al reddito di titolari e personale.</p>



<p>Art. 217 - Costituzione del Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale</p>	<p>È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale. Il fondo si alimenta, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2021, una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, per un totale di almeno 40 milioni di euro per il 2020 e di 50 milioni annui nel 2021. È atteso un decreto attuativo.</p>	<p>È indefinito l'utilizzo di detto fondo che, comunque, appare insufficiente. Del resto, senza la ripartenza dei campionati nazionali, il fondo non si alimenta.</p>
<p>Art. 218 - Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici</p>	<p>Le federazioni sportive nazionali possono adottare tutti i provvedimenti relativi all'annullamento, prosecuzione e conclusione delle competizioni e dei campionati, con la definizione della relativa classifica finale 2019/2020 e per gli adempimenti della successiva stagione 2020/2021. La competenza degli organi di giustizia sportiva è concentrata, in unico grado e con cognizione estesa al merito, nel Collegio di garanzia dello sport. In caso di controversia, il giudizio è devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, con eventuale appello al Consiglio di Stato. Il procedimento si applica alle controversie con provvedimenti adottati fra la data di entrata in vigore del presente decreto e il sessantesimo giorno successivo a quello in cui ha termine lo stato di emergenza.</p>	<p>La norma dovrebbe servire a gestire i possibili ricorsi in fatto di titoli sportivi, conseguenti alla conclusione anticipata dei vari campionati. Si tratta di una questione complessa, ma non la sola, in quanto potrebbe accadere che svariate società non saranno in condizione di iscriversi al rispettivo campionato.</p>
<p>Art. 219 - Misure urgenti per il ripristino della funzionalità delle strutture dell'amministrazione della giustizia e per l'incremento</p>	<p>È autorizzata la spesa complessiva di euro 31.727.516 per l'anno 2020 per la sanificazione e la disinfestazione</p>	<p>Si tratta di un provvedimento verosimilmente in ritardo.</p>

<p>delle risorse per il lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni</p>	<p>straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso all'amministrazione giudiziaria, per l'acquisto di materiale igienico sanitario e dispositivi di protezione individuale, nonché per l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze di uso. 4,6 milioni sono destinati all'acquisto di apparecchiature informatiche per la giustizia minorile. 9,8 milioni vanno al personale e ai dirigenti impiegati nell'ambito della giustizia minorile.</p>	
<p>Art. 220 - Disposizioni urgenti in materia di Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008</p>	<p>Le quote delle risorse del fondo unico giustizia alla data del 31 dicembre 2018, relative a confische e agli utili della gestione finanziaria del fondo stesso, sono riassegnati agli stati di previsione del ministero in misura pari al 49% in favore di ciascuna delle amministrazioni.</p>	<p>Le risorse sono destinate prioritariamente al finanziamento di interventi urgenti anti Covid-19.</p>
<p>Art. 221 - Modifiche all'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18</p>	<p>Sono apportate alcune integrazioni all'articolo 83 del dl 18/2020 su amministratori e convocazione delle assemblee.</p>	<p>L'articolo è riferito alla giustizia civile, penale, tributaria e militare.</p>
<p>Art. 222 - Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi</p>	<p>Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo, denominato "Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi", con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020,</p>	<p>il fondo guarda ai settori agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, tutti comparti nei quali già dalle prossime settimane potrebbe registrarsi una significativa impennata dei prezzi. È atteso un decreto attuativo, senza il quale è complesso dare un giudizio sul provvedimento.</p>
<p>Art. 223 - Contenimento produzione e miglioramento della qualità</p>	<p>È stanziato l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alle imprese vitivinicole obbligate alla tenuta del Registro telematico che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la pratica della vendemmia verde da realizzare nella corrente campagna.</p>	<p>La riduzione è quantificata nella misura del 20% rispetto alla media degli ultimi cinque anni. La logica dietro questo provvedimento è quella di sostenere il prezzo del prodotto, in un'ottica di qualità, e conseguentemente il reddito dei produttori. È chiaro che sarà necessario assicurare un costante monitoraggio del settore per capire l'efficacia della misura adottata.</p>

<p>Art. 224 – Misure in favore della filiera agroalimentare</p>	<p>Viene apportata una modifica all'articolo 10-ter, comma 4-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, che già aveva innalzato l'anticipo al 70% per il 2020. Altre modifiche riguardano l'utilizzo di prodotti in ambito agronomico, la definizione da parte dell'Istat di una specifica classificazione merceologica delle attività di coltivazione idroponica, la rinegoziazione dei mutui, la resa massima di uva per ettaro, il settore del latte vaccino e del latte ovi-caprino.</p>	<p>Per effetto della modifica apportata l'anticipazione Pac resta fissata al 70%, sia per il procedimento speciale che per quello ordinario.</p>
<p>Art. 225 - Mutui consorzi di bonifica ed enti irrigui</p>	<p>Cassa depositi e prestiti e altri istituti finanziari abilitati possono erogare mutui ai consorzi di bonifica per lo svolgimento dei compiti istituzionali loro attribuiti, con esclusione della possibilità di assunzioni di personale anche in presenza di carenza di organico.</p>	<p>L'importo complessivo è di 500 milioni, con il capitale da restituire in rate annuali dal 2021 al 2025, mentre gli interessi sono a carico dello Stato. Anche in questo caso, è atteso un decreto attuativo.</p>
<p>Art. 226 - Fondo emergenza alimentare</p>	<p>Il fondo per l'emergenza alimentare è incrementato di 250 milioni.</p>	<p>Andrebbe valutato un maggiore coinvolgimento del settore ittico è fra quelli che ha sofferto maggiormente la chiusura dei ristoranti, non compensata assolutamente dai consumi domestici.</p>
<p>Art. 227 - Sostegno alle zone economiche ambientali</p>	<p>È istituito un Fondo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle micro, piccole e medie imprese che svolgono attività economiche eco-compatibili.</p>	<p>Il riferimento è alle Zea, zone economiche ambientali. È indubbio che il prolungato periodo di chiusura ha ridotto sensibilmente i ricavi di queste imprese e delle associazioni che operano per l'ambiente.</p>
<p>Art. 228 - Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale</p>	<p>Sono apportate alcune semplificazioni alla normativa sulla commissione di valutazione di impatto ambientale.</p>	<p>La normativa di riferimento è il dlgs 152/2006.</p>
<p>Art. 229 - Misure per incentivare la mobilità sostenibile</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche al dl 111/2019, con incremento delle risorse destinate alla mobilità sostenibile attraverso il riconoscimento di un buono mobilità in favore dei residenti nei capoluoghi di regione, nelle città metropolitane, nei</p>	<p>La misura è stata oggetto di critica perché, nel momento in cui l'industria nazionale dell'automotive sembra precipitare ai minimi storici, il governo si preoccupa della mobilità sostenibile. In realtà, le due cose potrebbero andare di</p>

	<p>capoluoghi di provincia e nei comuni con popolazione superiore a 50mila abitanti. Il buono mobilità è pari al 60% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 500 euro, a partire dal 4 maggio e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, o per l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale (no autovetture). In caso di rottamazione di auto fino a Euro 3 o motocicli Euro 2 e Euro 3 a due tempi da parte di residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione Ue un buono mobilità da 1.500 (auto) o da 500 (moto) euro, utilizzabili nei tre anni per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico o di biciclette, veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, o per l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale. Sono altresì apportate alcune modifiche sulla individuazione delle corsie per le bici e sulla segnaletica. Le aziende con più di 100 dipendenti ubicate nelle stesse aree di cui sopra sono tenute ad adottare un piano per la mobilità casa-lavoro dei propri dipendenti, nominando un mobility manager. È previsto un decreto ministeriale, non risorse aggiuntive.</p>	<p>comune accordo, viaggiando su binari paralleli e fermo restando che si avrebbe bisogno di un investimento importante anche sul versante della rottamazione auto con acquisto di auto nuova meno inquinante. Questo articolo, però, si presta comunque a diverse osservazioni critiche, la prima delle quali in ordine alla platea dei beneficiari: si guarda, ad esempio, alla residenza e non al dove la persona lavora. Per chiarire, potrebbe essere più interessato ad acquistare una bici o un altro mezzo una persona che risiede in un piccolo centro, ma che quotidianamente si sposta verso una grande città, piuttosto che il residente in una città di provincia, dove la mobilità non è oggettivamente un problema. Resta poi la questione risorse, larga parte delle quali potrebbe già essere potenzialmente esaurita prima ancora della data di entrata in vigore del presente decreto, visto che la misura fa riferimento al 4 maggio. Da ultimo, si evidenzia che non è semplicemente tratteggiando una linea a terra di colore giallo che si realizza una pista ciclabile sicura. Il mobility manager, infine, dovrebbe valutare con attenzione le problematiche inerenti le persone con ridotta mobilità, causa disabilità.</p>
<p>Art. 230 - Incremento posti concorsi banditi</p>	<p>Il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria viene elevato a trentaduemila. Le immissioni a ruolo possono essere disposte anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023. Il numero dei posti destinati alle procedure concorsuali ordinarie è incrementato di ottomila posti,</p>	<p>Nel complesso, i posti messi a concorso per la scuola si incrementano di 16mila unità, anche se l'effettiva immissione in ruolo potrebbe slittare anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023. La scuola è chiamata ad uno sforzo enorme di crescita complessiva che investe il corpo docente, tutto il personale</p>

	con assunzione anche successivamente all'anno scolastico 2021/2022. L'onere è fissato in 4 milioni di euro.	Ata, la dirigenza e le stesse famiglie, un percorso che dovrebbe essere guidato da condivisione degli obiettivi.
Art. 231 - Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021	Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche è incrementato di 331 milioni di euro nel 2020. Le maggiori risorse sono indirizzate all'acquisto di servizi professionali, formazione a distanza, l'assistenza medico-sanitaria e psicologica, l'acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, la didattica di studenti con disabilità, la dotazione di strumenti utili per la didattica a distanza con comodato d'uso per gli studenti meno abbienti, acquisto di strumenti editoriali e didattici innovativi, adattamento degli spazi interni e esterni con piccoli interventi di manutenzione su laboratori, palestre e altro. Le risorse sono assegnate secondo le regole vigenti; le istituzioni scolastiche e educativa provvedono il 30 settembre 2020 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento; le risorse non impegnate entro quella data sono riassegnate per essere utilizzate entro il 31 dicembre 2020. È prevista l'assegnazione di specifiche risorse alle scuole statali e paritarie sede di esame di Stato per l'anno scolastico 2019/2020; è previsto uno stanziamento di 39,23 milioni.	Si osserva una sproporzione fra quanto stanziato per tutte le istituzioni scolastiche per gli interventi che dovrebbero assicurare l'avvio del prossimo anno scolastico (331 milioni) e quanto invece destinato per gli interventi su ambienti e dispositivi di protezione individuale per assicurare lo svolgimento degli esami di maturità (39,23 milioni). È soprattutto il primo stanziamento che potrebbe essere ridotto rispetto alle effettive e, per molti versi, imponenti esigenze. Si pensi, ad esempio, alla formazione a distanza, oggi svolta con gli strumenti di docenti e studenti con alterne fortune, ma che domani potrebbe diventare una modalità di insegnamento equiparata in tutto e per tutto all'aula. Anche gli interventi sugli ambienti e i dispositivi di protezione individuale sono importanti. Da valutare, infine, la tempistica: prevedere che gli interventi devono essere realizzati entro il 30 settembre, lascia ipotizzare che pure l'avvio del prossimo anno sarà molto complicato.
Art. 232 - Edilizia scolastica	È aggiunto un periodo all'articolo 10, comma 1, del dl 104/2013, con la previsione di decreti ministeriali riferiti a variazioni sui singoli interventi di edilizia scolastica. È ammessa l'anticipazione del 20% del finanziamento sui mutui	L'articolo introduce alcune semplificazioni in materia di edilizia scolastica; pur apprezzando il tentativo, è di tutta evidenza come i tempi continui ad essere troppo dilatati rispetto alle necessità di intervenire in maniera veloce. Già

	<p>autorizzati. Sono apportate alcune modifiche all'articolo 1, comma 717, della legge 208/2015, Gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti contrattuali. Eventuali pareri su interventi di edilizia scolastica devono essere rilasciati entro 10 giorni dalla richiesta; decorsi tre giorni, il ministero convoca la conferenza dei servizi, svolta in forma simultanea e modalità sincrona, anche in via telematica, e si conclude entro sette giorni.</p>	<p>ora, anche nelle scuole non sede di esame è difficile immaginare interventi prima di luglio nella migliore delle ipotesi.</p>
<p>Art. 233 - Misure di sostegno economico al sistema integrato da zero a sei anni</p>	<p>Il fondo per il sostegno al sistema integrato da zero a sei anni è incrementato di 15 milioni di euro. Al riparto, per il solo 2020, si provvede, previa intesa in sede di Conferenza unificata, con decreto ministeriale. Un contributo di 65 milioni di euro è indirizzato ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali.</p>	<p>La ripartizione delle risorse è proporzionale alla quota di popolazione di età compresa fra zero e sei anni nell'ambito regionale. È un criterio che andrebbe affiancato anche da altri parametri, così da riuscire ad intercettare in maniera più efficaci i bisogni. Premesso ciò, è altresì fondamentale provare a dare una risposta alle migliaia di lavoratrici e lavoratori nelle scuole dell'infanzia, come pure a chi lavora nelle mense.</p>
<p>Art. 234 - Misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica</p>	<p>È autorizzata la spesa di dieci milioni di euro per gli anni 2020 per la realizzazione di un sistema informativo nelle scuole, anche per favorire la didattica a distanza, il supporto alle decisioni e le tecnologie dell'intelligenza artificiale.</p>	<p>Non si tratta propriamente di nuove risorse, quanto piuttosto di un indirizzo su risorse già disponibili, quelle del Pon Per la scuola.</p>
<p>Art. 235 - Fondo per l'emergenza epidemica da COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione</p>	<p>È istituito un fondo, denominato "Fondo per l'emergenza epidemica da COVID-19", con lo stanziamento di 400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021</p>	<p>Il fondo è ripartito con decreto del ministro dell'istruzione; l'unico vincolo è dato dalla spesa che è esclusivamente per contrastare la diffusione del Covid-19, una definizione che richiama le condizionalità del Mes, il Meccanismo europeo di stabilità, meglio conosciuto come Fondo Salva-Stati.</p>
<p>Art. 236 - Misure a sostegno delle</p>	<p>Il Fondo per le esigenze</p>	<p>Il fondo per le esigenze</p>

<p>università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca</p>	<p>emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca per l'anno 2020, di 62 milioni di euro. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato, per l'anno 2020, di 165 milioni di euro, più 8 milioni per le istituzioni Afam. Il fondo per il diritto allo studio degli studenti meritevoli, ma privi di mezzi, è incrementato di 40 milioni di euro. I dottorandi che terminano il percorso nell'anno accademico 2019(2020 possono presentare richiesta di proroga di due mesi. La durata degli assegni in essere alla data del 9 marzo 2020 possono essere prorogati in ragione del blocco delle attività causato dall'emergenza Covid-19. Sono rinviate al 2023 le sanzioni per il mancato rispetto dei vincoli sul fabbisogno finanziario assegnato.</p>	<p>emergenziali è indirizzato prioritariamente ad assicurare l'accesso da remoto degli studenti, mentre quello ordinario per ridurre il contributo onnicomprensivo annuale o esonerare gli studenti dal pagamento dello stesso</p>
<p>Art. 237 - Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni ed in materia di specializzazioni di area sanitaria ad accesso riservato ai medici</p>	<p>In relazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, le cui prove siano in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'università e della ricerca può disporre modalità di svolgimento di tali prove diverse da quelle indicate dalle vigenti disposizioni normative. È prorogato l'accreditamento concesso alle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici; è anche apportata una modifica al regolamento di accesso alle stesse.</p>	<p>Si tratta di disposizioni per la gestione emergenziale del momento.</p>
<p>Art. 238 - Piano di investimenti straordinario nell'attività di ricerca</p>	<p>La norma autorizza l'assunzione di ricercatori per il 2021 nel limite di spesa fissato a 200 milioni di euro, in aggiunta a quelle normalmente previste, nelle università più altri 50 milioni per</p>	<p>Le risorse stanziare dovrebbero portare all'assunzione di ulteriori 3.333 ricercatori nelle università e a 1.300 unità negli enti pubblici di ricerca. Poiché le nuove assunzioni, come l'utilizzo delle</p>



	<p>l'assunzione negli enti pubblici di ricerca. Il Ministro dell'Università e della Ricerca, con proprio decreto, da adottarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni, definisce un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN), con incremento delle risorse del fondo First di 300 milioni. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato, per l'anno 2021, di 100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2022, di 200 milioni di euro. Non si applicano i limiti di spesa previsti dalla legge 160/2019.</p>	<p>risorse aggiuntive non sono direttamente collegabili alla gestione dell'emergenza Covid-19 (l'unico riferimento indiretto potrebbe essere quello relativo alla deroga ai limiti di spesa), è di tutta evidenza che le misure contenute nel presente articolo andavano prese molto tempo prima.</p>
<p>Art. 239 - Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione</p>	<p>È istituito, presso il Mef, un Fondo, con una dotazione di cinquanta milioni di euro per l'anno 2020, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.</p>	<p>Il fondo è destinato a diverse iniziative, con riferimento anche al domicilio digitale. Per gli aspetti connessi alla sicurezza digitale, sono previsti dei decreti della presidenza del consiglio.</p>
<p>Art. 240 - Misure organizzative per gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza</p>	<p>Presso il ministero dell'interno è istituita una direzione centrale competente a sviluppare le attività di prevenzione e di tutela informatica e cibernetica.</p>	<p>Non sono previsti costi aggiuntivi per dare attuazione ad una disposizione che riveste un peso importante negli attuali scenari.</p>
<p>Art. 241 - Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19</p>	<p>A decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse Fondo Sviluppo e coesione rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da Covid-19 in coerenza con la riprogrammazione prevista in sede Ue.</p>	<p>Le iniziative possono essere a carattere nazionale, regionale o locale. La riprogrammazione è in linea con il Regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020 e il Regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020. La Ugl aveva sollecitato una iniziativa in tal senso già in occasione dei primi decreti legge di sostegno alle famiglie e alle imprese. È da capire l'effettivo ammontare delle risorse a disposizione.</p>
<p>Art. 242 - Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19</p>	<p>Le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei</p>	<p>Si tratta di una operazione, oggi ammessa vista la situazione emergenziale, che potrebbe permettere di recuperare una parte delle risorse. Occorre stigmatizzare, comunque, il</p>



	Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, La data di scadenza dei fondi complementari dei fondi della programmazione 2014-2020 è fissata al 31 dicembre 2025.	ritardo che ogni volta si accumula nella gestione dei fondi europei, anche a prescindere dall'emergenza Covid-19, la quale, paradossalmente, potrebbe favorire un più rapido impegno.
Art. 243 - Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell'emergenza Covid-19	Il Fondo a sostegno delle attività economiche delle aree interne è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022.	Si guarda con estrema preoccupazione alle aree interne del Paese, le quali potrebbe subire il pesante contraccolpo del distanziamento sociale oltre alle conseguenze negative per la mancata manutenzione del territorio.
Art. 244 - Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno	Per favorire l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, viene incrementato il credito di imposta previsto dalla legge 160/2019. L'onere complessivo è di 48,5 milioni di euro.	Il credito di imposta sale al 25% per le grandi imprese, al 35% per le medie e al 45% per le piccole. La misura premia la ricerca fondamentale, la ricerca industriale e lo sviluppo industriale. Al momento, non è possibile prevenire l'impatto che potrà avere questa misura, pensata per promuovere la ricerca in contesti ordinari e non emergenziali.
Art. 245 - Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di "Resto al Sud" per far fronte agli effetti dell'emergenza sanitaria	Al fine di salvaguardare la continuità aziendale e i livelli occupazionali delle attività finanziate dalla misura agevolativa "Resto al Sud", è previsto un contributo a fondo perduto a copertura del loro fabbisogno di circolante, in misura pari a 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale e a 10.000 euro per ciascun socio, fino ad un importo massimo di 40.000 euro per ogni impresa.	Si tratta di una misura necessaria e condivisibile. Questa organizzazione ha immediatamente chiesto la disponibilità di un contributo a fondo perduto per le imprese, proprio per assicurare la continuità aziendale. In questo caso, siamo davanti, per così dire, ad una operazione di nicchia che coinvolge circa 7.500 soggetti imprenditoriali, singoli o società, nel Mezzogiorno.
Art. 246 - Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno	Sono concessi contributi volti al sostegno del terzo settore nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Lo stanziamento è di 120 milioni, di cui 20 sulla povertà educativa.	Si tratta di una disposizione condivisibile nello spirito; da capire le modalità di accesso a dette risorse, considerando la situazione di enorme difficoltà che sta vivendo larga parte del Mezzogiorno.

<p>Art. 247 - Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM</p>	<p>Le procedure concorsuali per reclutamento del personale non dirigenziale possono essere svolte presso sedi decentrate e anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale. Spetta alla funzione pubblica l'individuazione delle sedi, mentre la prova orale può essere svolta in videoconferenza. La domanda di partecipazione ai concorsi è esclusivamente in via telematica, con il candidato in possesso di Pec e Spid. I successivi commi disciplinano la formazione della commissione esaminatrice, l'individuazione dei profili professionali</p>	<p>La procedura semplificata per il reclutamento di personale pubblico si applica, in via sperimentale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020. Al netto di ogni considerazione, dovrebbe comunque valere il principio che chi può partecipare – almeno potenzialmente – ad una prova selettiva ordinaria, non può essere in alcun modo escluso dalla procedura di selezione in via sperimentale tratteggiata con il presente articolo.</p>
<p>Art. 248 - Disposizioni per la conclusione delle procedure di reclutamento della Commissione Ripam per il personale delle pubbliche amministrazioni</p>	<p>Per le procedure di selezione di personale non dirigenziale della pubblica amministrazione, la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riquilificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) può modificare, su richiesta della amministrazione interessata, le modalità di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di concorso, dandone comunque informazione, prevedendo l'utilizzo di strumenti informatici e lo svolgimento delle prove in sedi decentrate.</p>	<p>La norma trova applicazione per le procedure concorsuali già bandite o per le quali sia stata svolta anche una sola delle prove concorsuali previste dal bando. Vale la considerazione espressa sopra: le variazioni alle prove selettive non devono in alcun caso rendere impossibile la partecipazione del candidato.</p>
<p>Art. 249 - Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni</p>	<p>A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale possono essere applicati a tutte le singole amministrazioni pubbliche.</p>	<p>L'articolo estende gli effetti dei due precedenti.</p>
<p>Art. 250 - Scuola Nazionale dell'amministrazione e conclusione dei concorsi, già banditi, degli enti pubblici di ricerca</p>	<p>Entro il 30 giugno 2020 la Scuola nazionale dell'Amministrazione bandisce l'VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale.</p>	<p>L'articolo recepisce le disposizioni sulla procedura di selezione e sulla possibilità di utilizzare la formazione a distanza nei quattro mesi di corso.</p>
<p>Art. 251 – Modalità straordinarie</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche</p>	<p>Non si trova un riferimento alla</p>

<p>di svolgimento dei concorsi pubblici presso il Ministero della salute</p>	<p>per lo svolgimento dei concorsi pubblici presso il ministero della salute. Le prove possono svolgersi anche in modalità telematica e decentrata. È ammessa la possibilità di ricorrere alle modalità dell'articolo 249 anche per le prove dei concorsi pubblici per il reclutamento di 40 dirigenti sanitari medici, 12 dirigenti sanitari veterinari e 91 funzionari tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (legge 145/2018). Ingegneri biomedici possono essere assunti nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 145/2018. Il comma 4 riguarda il reclutamento di dirigenti sanitari.</p>	<p>stabilizzazione del personale precario della sanità, una vera beffa, dopo i tanti elogi raccolti in questi mesi di duro impegno al servizio della popolazione, rischiando in prima persona, come dimostra l'alto numero di contagiati e, purtroppo, di decessi in tutto il personale sanitario.</p>
<p>Art. 252 - Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del Ministero della giustizia</p>	<p>Il ministero della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, può procedere all'indizione delle procedure di selezione per complessive 550 unità, di cui 150 per i Distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna.</p>	<p>Sono indicate le caratteristiche dei candidati.</p>
<p>Art. 253 - Misure urgenti in tema di concorso per magistrato ordinario</p>	<p>Fino al 31 luglio 2020, la commissione esaminatrice per il concorso per magistrato ordinario può effettuare le operazioni di correzione degli elaborati scritti con modalità telematica. Le prove possono essere svolte da remoto.</p>	<p>Il termine può essere eventualmente prorogato.</p>
<p>Art. 254 - Misure urgenti in tema di concorso notarile ed esame di abilitazione all'esercizio della professione forense</p>	<p>Le norme precedenti su correzioni e svolgimento delle prove si applicano anche per il concorso notarile (300 posti) e per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.</p>	<p>Si formulano le medesime osservazioni svolte precedentemente.</p>
<p>Art. 255 - Misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti</p>	<p>Sono autorizzate assunzioni a tempo determinato (durata massima 24 mesi) fino ad un massimo di mille unità a decorrere dal 1° settembre 2020</p>	<p>Si tratta di assunzioni di personale amministrativo. Appare evidente che l'arretrato della giustizia non si risolve assumendo personale a tempo determinato; finito il</p>

	e per il biennio 2020-2021	mandato, la situazione critica si ripropone.
Art. 256 - Misure straordinarie per la definizione dell'arretrato penale presso le Corti di appello	Sono apportate alcune modifiche al decreto legge 69/2013, con oneri quantificati in 10 milioni dal 2021 al 2024.	La norma non appare strettamente legata all'emergenza Covid-19.
Art. 257 - Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali relative al personale della Corte dei conti	Si applica la medesima disciplina prevista sopra per le selezioni di personale civile.	La procedura riprende le indicazioni esplicitate sopra.
Art. 258 - Semplificazione di procedure assunzionali e formative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	È autorizzata nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco l'assunzione eccezionale di 25 medici a tempo determinato per la durata di sette mesi a decorrere dal 1° giugno 2020. Il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di vice direttore in svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ha, in via straordinaria, la durata di nove mesi e si articola nella sola fase della formazione teorico-pratica. Al termine dei nove mesi, i vice direttori in prova sostengono un esame.	La misura prevede una copertura di 706 mila euro.
Art. 259 - Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali	Sono definite le modalità di adottare fino al termine dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 per lo svolgimento delle procedure concorsuali.	La procedura riprende le indicazioni esplicitate sopra.
Art. 260 - Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di corsi di formazione	Fino al termine dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, è ammessa la rimodulazione dei corsi di formazione, la temporanea sospensione dello stesso o il suo rinvio.	Prima di sospendere o rinviare un corso, considerando il tipo di servizio svolto, è fondamentale valutare ogni alternativa possibile.
Art. 261 - Procedure assunzionali del Dipartimento della protezione civile	Il dipartimento della protezione civile è autorizzato ad indire una procedura di selezione per l'assunzione di 30 unità di personale da inquadrare nella categoria A, fascia retributiva F1; oneri quantificati in 1.166.608 euro per il 2020.	Il potenziamento delle attività e delle competenze della protezione civile si rende necessario.
Art. 262 - Procedure assunzionali	Il Mef avvia, entro il 31 dicembre	Le assunzioni sono finalizzate alla

<p>del Ministero dell'economia e delle finanze</p>	<p>2020, una procedura di reclutamento di 56 unità di personale non dirigenziale.</p>	<p>presidenza italiana del G20, ai negoziati europei e internazionali, allo sviluppo di sistemi informativi nell'ambito della riforma del bilancio dello Stato.</p>
<p>Art. 263 - Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile</p>	<p>Le amministrazioni pubbliche adeguano le misure previste dal dl 18/2020 alle esigenze della progressiva completa riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese. Organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, e prevedendo modalità di interlocuzione con l'utenza anche attraverso soluzioni digitali e da remoto. Sono possibili decreti attuativi. Le amministrazioni pubbliche si adeguano alle disposizioni in materia di tutela della salute; aggiornano e formano i dirigenti. La presenza di personale negli uffici all'estero è correlata a quelle che sono le disposizioni locali.</p>	<p>Il lavoro agile, citato in rubrica, non è poi esplicitato nell'articolo, anche se il richiamo ai contenuti dell'articolo 87 del decreto Cura Italia appare in questo senso sufficiente per la prosecuzione di questa esperienza. È evidente che, superata questa prima fase emergenziale, il tema del ricorso allo smart working andrà regolamentato.</p>
<p>Art. 264 - Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19</p>	<p>Si tratta di disposizioni diverse in vigore fino al 31 dicembre 2020. La velocizzazione delle pratiche prevede un ricorso alla autocertificazione, una procedura semplificata sulla certificazione antimafia, l'annullamento d'ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, l'inizio di attività tramite segnalazione certificata, la circoscrizione del criterio di interesse pubblico sopravvenuto, la tempistica per l'adozione di provvedimenti, gli interventi in deroga per finalità di contrasto al Covid-19, il divieto per la pubblica amministrazione di richiedere documentazione già in suo possesso. È prevista la definizione di accordi quadro. Le disposizioni del presente articolo</p>	<p>Le misure contenute nel presente articolo si caratterizzano, in larga parte, per la loro razionalità: se applicate, danno un vantaggio al cittadino, senza, peraltro, creare un appesantimento o un maggiore costo per la pubblica amministrazione. A questo punto, ci si chiede, inevitabilmente, perché tali disposizioni debbano trovare applicazione soltanto nel periodo emergenziale e non anche successivamente. Del resto, che si debba chiedere l'annullamento di un provvedimento amministrativo illegittimo è oggettivamente bizzarro, come pure la limitazione all'uso della autocertificazione: in piena emergenza Covid-19, gli italiani hanno dimostrato di non</p>

	costituiscono livello essenziale delle prestazioni.	aver abusato dello strumento, salvo una percentuale fisiologica di casi.
Art. 265 – Disposizioni finanziarie finali	Le disposizioni finanziarie richiamano i due voti del Parlamento (11 marzo e 29-30 aprile) che hanno autorizzato un ulteriore indebitamento, rispetto a quanto definito con la legge 160/2019.	Il maggiore indebitamento rispetto alla previsione contenuta all'articolo 3, comma 2, della legge 160/245 (83.000 milioni) è di 65.330 milioni di euro.
Art. 266 – Entrata in vigore	Il decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in gazzetta ufficiale.	Il provvedimento è stato pubblicato in gazzetta ufficiale 19 maggio 2020, n. 128, S.O. n. 21.